



DETERMINAZIONE - settore Finanziario

n.° 0000292 /SF del 17/04/2020	Allegati n. 2	Pagina 1
Responsabile procedimento: Di Rago Vincenzo		AT2020029200000.doc
Autore:	Pichini Valeria - Ufficio Economato - 02 91004.452 - economato@comune.paderno-dugnano.mi.it	
(Classificazione: tit. 4 cl. 10 fascicolo 54 anno 2020)		
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.		

Oggetto: Adesione alla "Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria Lotto 1 Carta in Risme" stipulata tra ARCA-Regione Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti) e Valsecchi Cancelleria S.r.l. Importo €. 13.438,29 oltre IVA
CIG principale: 7238585D4C. CIG derivato: Z332CB2125

IL DIRETTORE

Considerato che per consentire continuità al funzionamento dei servizi comunali è necessario garantire il costante approvvigionamento del materiale di consumo;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di carta in risme per stampanti e fotocopiatrici, per il fabbisogno degli uffici e dei servizi comunali;

Dato atto che:

- l'art.1, comma 455, della legge 296/2006 prevede che "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto, anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 37 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge Regionale n.33/2007, la Centrale Regionale Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all'art.1 della Legge Regionale n. 30/2007, provvede, tra l'altro, a stipulare convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima stabilita in ciascuna convenzione, ai prezzi e alle condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della legge n. 296/2006;

Preso atto che con legge n.12/2012 la Regione Lombardia ha istituito ARCA, Azienda Regionale Centrale Acquisti, disponendo che le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art.1, comma 455 della legge n. 296/2006, svolte dal

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

Determinazione n. **0000292** /SF del 17/04/2020

2007 da Lombardia Informatica S.p.a. tramite la Direzione Centrale Regionale Acquisti, siano trasferite in capo ad ARCA a decorrere dal 1 ottobre 2012;

Rilevato pertanto che ARCA conduce e aggiudica gare d'appalto centralizzate finalizzate alla stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi destinate a tutte le Pubbliche Amministrazioni del territorio;

Verificata la presenza sul portale di Arca Lombardia www.arca.regione.lombardia.it di una convenzione attiva per la fornitura di carta in risme denominata "Carta e Cancelleria Lotto 1 Carta in Risme" stipulata tra ARCA S.p.a. – Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia – e la ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l. con sede legale in Milano via Larga n.8 P.I. 09521810961;

Preso atto che ai sensi dell'art. 4 della "Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria Lotto 1 Carta in Risme" che costituisce l'**Allegato n.1** i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, mediante Ordinativi di fornitura, hanno durata pari alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, gli ordinativi emessi decadono alla scadenza della predetta Convenzione, o all'esaurimento delle quantità richieste;

Ritenuto opportuno aderire a tale Convenzione alle condizioni indicate nell'allegata Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria (**Allegato n.1**), nell'Elenco Storico dei Prezzi Corrispettivi con decorrenza dal 03 febbraio 2020 che costituisce l'**Allegato n.2** nonché nel Capitolato tecnico conservato agli atti dell'Ufficio Economato, per n. 24 mesi a decorrere dalla data dell'ordine di fornitura e presumibilmente dal 20/04/2020;

Visto l'art.10 comma 9 della Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria (**Allegato n.1**) "Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti" nel quale sono indicati gli estremi dei conti correnti bancari/postali dedicati dal fornitore Valsecchi Cancelleria Srl, al pagamento dei corrispettivi per le forniture oggetto di affidamento e nel quale sono acquisite le dichiarazioni, rese dal fornitore stesso, ai sensi dell'art.3, comma 7 della L. n. 136/2010;

Visto l'Allegato n.2 al presente atto "Elenco Storico dei Prezzi Corrispettivi con decorrenza dal 03/02/2020" che prevede i seguenti prezzi per la fornitura di carta in risme IV edizione:

- Risma di carta formato A4 Naturale da 80gr/mq consegnata in bancali contenenti n. 300 risme – Prezzo Unitario € 2,0333 + IVA codice prodotto A4N80ba;
- Risma di carta formato A3 Naturale da 80gr/mq consegnata in scatole contenenti n. 5 risme – Prezzo Unitario € 4,1283 + IVA codice prodotto A3N80sc;

Preso atto che i prezzi di cui al suddetto allegato saranno aggiornati, con cadenza bimestrale, per tutta la durata della convenzione con le modalità stabilite dall'art. 8 "Corrispettivi" della Convenzione (**Allegato n.1**);

Rilevato che i prezzi unitari risultano congrui e vantaggiosi e comunque in linea con i prezzi di mercato, anche in considerazione delle frequenti oscillazioni che caratterizzano i prodotti cartacei.

Esaminato il trend storico dei consumi di carta dell'Ente nell'ultimo biennio si rileva una contrazione dei consumi dovuta al progetto di dematerializzazione portato avanti negli ultimi anni dall'ente, pertanto il fabbisogno necessario viene quantificato per il periodo dal 01/05/2020 al 30/04/2022 in:

- n. 6.000 risme di carta tipo A4 così suddivise:

Determinazione n. **0000292** /SF del 17/04/2020

- per l'anno 2020 n. 900 risme, corrispondenti a n. 3 bancali;
- per l'anno 2021 n. 3.900 risme, corrispondenti a n.13 bancali;
- per l'anno 2022 n. 1.200 risme, corrispondenti a n. 4 bancali;
- n. 300 risme di carta tipo A3 così suddivise:
 - per l'anno 2021 n. 200 risme corrispondenti a n. 40 scatole;
 - per l'anno 2022 n.100 risme corrispondenti a n. 20 scatole;

Ritenuto pertanto necessario acquistare la carta formato A4 in bancali da n. 300 risme ciascuno corrispondenti a n. 60 pacchi da 5 risme al fine di contenere i costi e la carta formato A3 in scatole contenente ciascuna n. 5 risme;

Viste:

- la determinazione n. 220/2020 del 06/03/2020 con la quale si impegnava la somma di €. 3.000,00 al cap. 1321/51 imp. 250/2020 per la fornitura di materiale sanitario per i dipendenti comunali per fronteggiare l'emergenza dovuta al COVID 19;
- la determinazione n. 266/2020 del 25/03/2020 con la quale si impegnava la somma di €. 960,63 al cap. 1321/51 imp. 291/2020 per la fornitura di prodotti igienizzanti per i dipendenti comunali per fronteggiare l'emergenza dovuta al COVID 19;

Ritenuto che la cifra impegnata con le sopracitate determinazioni è superiore alle effettive necessità si ritiene pertanto di ridurre l'impegno n. 00250/2020 – cap. 1321/51 di €. 403,59 e l'impegno n. 291/2020 cap. 1321/51 di €. 162,75;

Richiamate:

- ✓ la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 10/12/2019 ad oggetto: "Esame ed approvazione ed emendamenti al documento unico di programmazione a al Bilancio di previsione 2020/ 2022- Approvazione del (DUP) e del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022";
- ✓ la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

Evidenziato che la spesa complessiva per tutta la durata dell'adesione alla convenzione è stata quantificata in €. 13.438,29 oltre IVA pari ad € 2956,42 per un totale di €. 16.394,71 e verrà impegnata al capitolo 1321/51;

Ritenuto infine che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 14 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 56/2016 e s.m.i

esaminato quanto sopra esposto,

Determinazione n. **0000292** /SF del 17/04/2020

DETERMINA

1. **Di aderire** ai sensi dell'art. 26 c.3 della legge n. 488/1999 e s.m.i. alla Convenzione presente sul portale di Arca Lombardia www.arca.regione.lombardia.it per la fornitura di Carta e Cancelleria Lotto 1 Carta in Risme stipulata tra ARCA spa- Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia – e la ditta Valsecchi Cancelleria Srl con sede legale in Milano via Larga n.8 P.I 09521810961 per il periodo dal 01/05/2020 al 30/04/2022;
2. **Di dare atto che** in base a quanto stabilito nell' **Allegato n.2** "Elenco Storico dei Prezzi Corrispettivi con decorrenza 03/02/2020" sono previsti i seguenti prezzi:
 - Risma di carta formato A4 Naturale da 80gr/mq consegnata in bancali – Prezzo Unitario per risma € 2,0333 + IVA codice prodotto A4N80ba;
 - Risma di carta formato A3 Naturale da 80gr/mq consegnata in scatole – Prezzo Unitario per risma € 4,1283 + IVA codice prodotto A3N80sc;
 - I prezzi di cui al suddetto allegato saranno aggiornati, con cadenza bimestrale, per tutta la durata della convenzione con le modalità stabilite dall'art.8 "Corrispettivi" della Convenzione (**Allegato n.1**);
3. **Di ritenere** necessario pertanto acquistare la carta formato A4 in bancali da n. 300 risme ciascuno corrispondenti a n. 60 pacchi da 5 risme al fine di contenere i costi e la carta formato A3 in scatole;
4. **Di dare atto altresì che** in base a quanto riportato nell'Allegato n.2 al presente atto "Elenco Storico dei Prezzi Corrispettivi con decorrenza 03/02/2020" è stata quantificata per il periodo dal 01/05/2020 al 30/04/2022 la spesa necessaria per la fornitura di:
 - n. 6.000 risme di carta tipo A4 così suddivise:
 - per l'anno 2020 n. 900 risme, corrispondenti a n. 3 bancali;
 - per l'anno 2021 n. 3.900 risme, corrispondenti a n.13 bancali;
 - per l'anno 2022 n. 1.200 risme, corrispondenti a n. 4 bancali;
 - n. 300 risme di carta tipo A3 così suddivise:
 - per l'anno 2021 n. 200 risme corrispondenti a n. 40 scatole;
 - per l'anno 2022 n.100 risme corrispondenti a n. 20 scatole;
5. **Di approvare:**
 - Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria (**Allegato n.1**);
 - Elenco Storico dei Prezzi Corrispettivi con decorrenza 03/02/2020 (**Allegato n.2**)
6. **Di dare atto che** il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dott. Di Rago Vincenzo e che il codice CIG di contratto, richiesto dal Responsabile del Servizio la Dott.ssa Mara Angelon, è 7238585D4C ed il relativo codice CIG derivato rilasciato dal sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è il seguente Z332CB2125;
7. **Di dare atto altresì** che la ditta Valsecchi Cancelleria Srl ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come espressamente indicato all'art. 10 comma 9 della Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria (**Allegato n. 1**);

Determinazione n. **0000292** /SF del 17/04/2020

8. Di dare atto che spetta ad ARCA la verifica dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario delle convenzioni, prima della stipula delle stesse e spetta all'Amministrazione procedente acquisire il DURC prima di procedere al pagamento del Corrispettivo;

9. Di dare atto che il presente atto non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs 241/1997 e s.m.i;

10. Di dare atto che:

- l'impegno n. 250/2020 assunto con determina n. 220/2020 sul capitolo n. 1321/51 di € 3.000,00 richiede una spesa di € 2.596,41 inferiore a quanto impegnato con il precedente atto, si registra pertanto una minor spesa di €. 403,59 sul capitolo n. 1321/51 impegno n. 250/2020;

- l'impegno n. 291/2020 assunto con determina n. 266/2020 sul capitolo n. 1321/51 di € 960,63 richiede una spesa di € 797,88 inferiore a quanto impegnato con il precedente atto, si registra pertanto una minor spesa di €. 162,75 sul capitolo n. 1321/51 impegno n. 291/2020;

11. Di impegnare la spesa connessa a quanto sopra di €. 13.438,29 oltre IVA pari ad €. 2.956,42 per un totale di €. 16.394,71 a favore della ditta Valsecchi Cancelleria Srl con sede legale in Milano via Larga n. 8 P.I 09521810961 come riportato nella tabella seguente:

<i>importo (IVA compresa)</i>	<i>bilancio</i>	<i>titolo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>p.d.c. finanziario</i>	<i>Cap. PEG</i>
Euro 2.232,56	2020	1	1	3	U.1.03.01.02.001	1321/51
Euro 10.681,75	2021	1	1	3	U.1.03.01.02.001	1321/51
Euro 3.480,40	2022	1	1	3	U.1.03.01.02.001	1321/51

dando atto che con il presente provvedimento l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e verrà a scadenza:

nell'esercizio 2020 per €. 2.232,5;

nell'esercizio 2021 per €.10.681,75;

nell'esercizio 2022 per €. 3.480,40;

12. Di dare atto che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

13. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Allegati alla presente determinazione:

- 1) Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria (Allegato n.1)
- 2) Elenco Storico dei Prezzi Corrispettivi con decorrenza 03/02/2020 (Allegato n.2)

PADERNO DUGNANO, 17/04/2020

Il direttore
Di Rago Vincenzo

Determinazione n. 292 /SF del 17/04/2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo, diviene esecutiva in data odierna.

Contrario

La presente determinazione non è esecutiva.

PADERNO DUGNANO, 21/04/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DR. DI RAGO VINCENZO

Determinazione n. 292 /SF del 17/04/2020

RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/04/2020

Addì, 28/04/2020

Reg. pubbl. n. 606

IL SEGRETERIA GENERALE
F.TO BONANATA FRANCESCHINA

PROT. ARCA.2018.0005586

**CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI
CARTA E CANCELLERIA**

INDICE

ARTICOLO 1	– NORME REGOLATRICI	5
ARTICOLO 2	– DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 3	– OGGETTO	8
ARTICOLO 4	– DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA	9
ARTICOLO 5	– UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA	10
ARTICOLO 6	– CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI.....	12
ARTICOLO 7	– INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA.....	13
ARTICOLO 8	– CORRISPETTIVI	14
ARTICOLO 9	– VERIFICHE DELLA FORNITURA	18
ARTICOLO 10	– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	19
ARTICOLO 11	– OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	23
ARTICOLO 12	– MATERIALE PER IL SITO	25
ARTICOLO 13	– MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE.....	26
ARTICOLO 14	– PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E M.O.G.....	27
ARTICOLO 15	– OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE.....	28
ARTICOLO 16	– PENALI.....	29
ARTICOLO 17	– CAUZIONE DEFINITIVA.....	33
ARTICOLO 18	– RISOLUZIONE	34
ARTICOLO 19	– RECESSO	36
ARTICOLO 20	– RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	37
ARTICOLO 21	– SUBAPPALTO.....	38
ARTICOLO 22	– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DEL CONTRATTO.....	38
ARTICOLO 23	– PROPRIETÀ DELLA FORNITURA	39
ARTICOLO 24	– BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE	39
ARTICOLO 25	– REFERENTI DEL FORNITORE.....	40
ARTICOLO 26	– FORO COMPETENTE.....	40
ARTICOLO 27	– TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	40
ARTICOLO 28	– ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	41
ARTICOLO 29	– CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE	42
ARTICOLO 30	– CLAUSOLA FINALE	42
ALLEGATO D		44

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA**LOTTO N. 1 - CIG 7238585D4C****TRA**

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124, C.F. e P. IVA 07948340968, PEC: arca@pec.regione.lombardia.it in persona di Manuela Brusoni giusta poteri allo stesso conferiti con da ARCA SpA (nel seguito "**ARCA**")

E

Valsecchi Cancelleria SRL con sede legale in Milano, Via Larga n. 8 CAP 20122, capitale sociale € 10.000,00 (Euro diecimila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 09521810961, P. IVA09521810961, PEC valsecchicancelleria@legalmail.it, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Larga n. 8 CAP 20122, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Dott. Valsecchi Marco Vittorio, giusta poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 18/05/2016 (di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**");

PREMESSO CHE

- a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che "Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- b) con Legge Regionale n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l'Azienda Regionale Centrale Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze delle Amministrazioni di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l'altro, a stipulare Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo

massimo contrattuale stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinativi di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;

- d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, l'Azienda Regionale Centrale Acquisti ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in Lotti per la stipula di una Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria in favore degli Enti del servizio sanitario regionale (di seguito anche solo "Amministrazioni") aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 21/10/2017 e sulla G.U.R.I. in data 03/10/2017;
- e) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1

LOTTO	CIG
1	7238585D4C

e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti richiesti e ad erogare i Servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Consegna emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;

- f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per Azienda Regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura di Carta e Cancelleria nonché della erogazione dei Servizi connessi;
- h) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;
- i) resta espressamente inteso che Azienda Regionale Centrale Acquisti non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emesse da ciascuna delle stesse emesse;

- j) in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti metteranno Richieste di Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e il luogo di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;
- k) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione della fornitura e dei *Servizi connessi* oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, nei quali specificheranno l'*Importo della Fornitura* oggetto di ciascun *Lotto*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno ARCA S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale* stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli *Ordinativi di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia.
- 3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a

promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la *Convenzione* e/o con i *Contratti di Fornitura*, ARCA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
- 5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione* sono: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico e relative appendici*), l'Allegato "B" (Documento d'Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell'*Offerta Tecnica* e dell'*Offerta Economica*), l'Allegato "C" (*Corrispettivi*), l'Allegato "D" (la Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della *Convenzione* per la fornitura di carta in risme e carta per centro stampa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile)

Articolo 2 – Definizioni

- 1) Nell'ambito della presente *Convenzione* si intende per:
 - a) *Amministrazione/i*: gli Enti e le Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 456 della L. n. 296/2006, come richiamato dall'art. 1, comma 3 della L.R. n. 33/2007, legittimate ad utilizzare la presente *Convenzione*;
 - b) *Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di Consegna*;
 - c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura*, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Convenzione*;
 - d) *Convenzione*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - e) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le *Amministrazioni Contraenti* possono utilizzare la presente *Convenzione*;
 - f) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
 - g) *Importo della Fornitura*: l'importo complessivo per lotto della fornitura oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*, IVA esclusa;

-
- h) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente *Convenzione*, IVA esclusa; pari alla sommatoria delle quantità poste in gara, riferite a ciascun singolo Lotto, moltiplicate per il relativo prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;
- i) *NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti*: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti;
- j) *Ordinativo di Fornitura*: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal *Punto Ordinante* con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare la *Convenzione* e al contempo stipula un *Contratto di Fornitura* che avrà esecuzione mediante le future *Richieste di Consegna*, impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- k) *Prodotto*: il prodotto e i relativi accessori e servizi connessi di cui al/i Lotto/i aggiudicato/i della gara di cui alle premesse oggetto della presente *Convenzione*, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta Tecnica ed economica*;
- l) *Punto Istruttore*: il referente dell'*Amministrazione* acquirente legittimato ad emettere le *Richieste di Consegna*;
- m) *Punto Ordinante*: il referente dell'*Amministrazione* contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'*ordinativo di Fornitura* e le relative *Richieste di Consegna*;
- n) *Ricezione*: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Ordinativi di Fornitura* e *Richieste di Consegna*);
- o) *Richiesta di Consegna*: il documento informatico inoltrato dai *Punti Ordinanti* e/o *Punti Istruttori* con il quale l'*Amministrazione Contraente* comunica di volta in volta al *Fornitore*, nei limiti dell'*Importo della Fornitura* indicato nel singolo *Ordinativo di Fornitura*, la tipologia e il quantitativo dei prodotti e relativi servizi connessi richiesti, la *Sede di Consegna*, le *modalità* ed i *tempi di consegna*.
- p) *Sede/i di consegna*: il luogo – sedi e uffici –, sul territorio di Regione Lombardia dell'*Amministrazione Contraente*– indicati nella *Richiesta di Consegna*, presso il quale il *Fornitore* deve consegnare i prodotti richiesti;
- q) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

- r) *Servizi opzionali*: i servizi attivabili su richiesta dell'Ente in fase di ordinativo, ovvero entro il periodo di validità della Convenzione, secondo la descrizione di cui al *Capitolato Tecnico*;
- s) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente *Convenzione*;
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3 – Oggetto

- 1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* a fornire i prodotti, gli accessori a corredo nonché ad eseguire i *Servizi connessi*, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di Consegna* e nei limiti dell'*Importo massimo contrattuale*.
- 2) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della *Convenzione*, anche prorogato, sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo contrattuale*.
- 3) Unitamente alla fornitura dei prodotti, *Fornitore* dovrà prestare i *Servizi connessi*, quali servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
- La produzione/distribuzione, la fornitura, la consegna dei prodotti offerti e degli accessori eventualmente previsti, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato,
 - Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico,
- il tutto come meglio descritto e alle condizioni minime stabilite nel presente atto e nel *Capitolato Tecnico*. Il corrispettivo di tutti i predetti *Servizi connessi* è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall'*Amministrazione Contraente*.
- 4) La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta tecnica*; i *Servizi connessi* dovranno essere

necessariamente prestati dal *Fornitore* con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nell'*Offerta tecnica* oltre che nel presente documento.

- 5) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per ARCA S.p.A., né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, eventualmente incrementato.
- 6) Le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*Importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto, senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) del *Importo massimo contrattuale*. Si precisa, altresì, che qualora l'*Importo massimo contrattuale* sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*.
- 7) Le forniture e/o servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Fornitura* non sono affidate al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*, laddove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* ha una durata di 24 mesi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla *Convenzione* stessa (quale Data di Attivazione). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di ARCA, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
Resta inteso che i termini di durata della *Convenzione* si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche se eventualmente incrementato.
- 2) Per durata della *Convenzione* si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle *Amministrazioni Contraenti* degli *Ordinativi di Fornitura* relativi alla presente *Convenzione*, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei *Contratti di Fornitura* e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

- 3) I singoli *Contratti di Fornitura*, attuativi della *Convenzione*, stipulati dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante *Ordinativi di Fornitura*, hanno durata pari alla durata della *Convenzione* stessa, conseguentemente, gli ordinativi emessi decadranno alla scadenza della predetta *Convenzione* o all'esaurimento delle quantità richieste.
- 4) È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.

Articolo 5 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione*. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire a ARCA S.p.A. le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *Sito*. Si precisa che le modalità di utilizzo della *Convenzione*, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Fornitura* inoltrati dalle *Amministrazioni Contraenti* attraverso il *NECA*.
- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le *Amministrazioni* dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*.

Pertanto:

- a) qualora l'*Amministrazione* ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'*Ordinativo di Fornitura* quale parte integrante dello stesso;
 - b) qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nell'*Ordinativo di Fornitura* una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
- 4) L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il *NECA* e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente* (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del *NECA*, potranno essere

stabilite da ARCA S.p.A. anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul Sito. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili nella sezione "Guide e Manuali" del Sito.

- 5) Gli *Ordinativi di Fornitura* dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
- *l'Importo della Fornitura*;
 - il CIG della procedura ed il CIG dedicato;
 - i riferimenti per la fatturazione.
- 6) L'*Amministrazione Contraente*, attraverso il *NECA* creerà le credenziali degli utenti associando i diversi ruoli (*Punto Ordinante* e *Punto Istruttore*).
- 7) È fatto divieto ad una *Amministrazione Contraente*, che ha in corso di esecuzione un *Ordinativo di Fornitura* mediante *Richieste di Consegna*, emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura* prima dell'esaurimento dell'*Ordinativo* precedente; pertanto *l'Ordinativo di Fornitura* emesso da una *Amministrazione Contraente* nel corso di validità ed efficacia di un preesistente *Ordinativo di Fornitura*, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l'importo oggetto di tale *Ordinativo* non verrà conteggiato nell'*Importo Massimo Contrattuale*. In tal caso, sarà cura del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e ARCA S.p.A. e comunicare loro la non validità dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto.
- 8) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del *NECA* per malfunzionamento, ARCA S.p.A. comunicherà al *Fornitore* ed alle *Amministrazioni Contraenti* la modalità alternativa di formazione ed invio dell'*Ordinativo di Fornitura* e della *Richiesta di Consegna*. In tale ipotesi:
- a. sarà cura del *Fornitore* verificare che *l'Ordinativo di Fornitura* provenga da una delle *Amministrazioni Contraenti* legittimate all'utilizzo della presente *Convenzione*;
 - b. è a carico del *Fornitore* ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle *Amministrazioni Contraenti* che utilizzano la *Convenzione*; qualora il *Fornitore* dia esecuzione a *Ordinativi di Fornitura* emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la *Convenzione*, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'*Importo massimo contrattuale* stabilito oggetto della presente *Convenzione*;
 - c. il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* potrà emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;
 - d. ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione all'*Ordinativo di Fornitura*, motivando detta scelta

sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare la presente *Convenzione* ovvero abbia ricevuto *Ordinativi di Fornitura* oltre la concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) *giorni lavorativi* dal ricevimento dell'*Ordinativo*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'*Amministrazione Contraente* e ARCA S.p.A. che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;

- e. qualora venga richiesto da ARCA S.p.A., il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura e/o Richiesta di Consegna*, di cui al successivo Articolo 6.

Articolo 6 – Consegna della Fornitura e Resi

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* tramite NECA comunicheranno, di volta in volta, al *Fornitore* le quantità e la tipologia prodotti che devono essere consegnate, attraverso l'emissione delle *Richieste di Consegna*, le quali devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della *Richiesta di Consegna*;
 - i riferimenti dell'*Ordinativo di Fornitura* a cui tale *Richiesta di Consegna* fa riferimento (in particolare: il N. di Protocollo Ordine di Fornitura/numero di protocollo);
 - le indicazioni dei tempi di consegna;
 - i prodotti e le relative quantità da consegnare;
 - il luogo– sedi e/o uffici, sul territorio di Regione Lombardia, dell'*Amministrazione Contraente* – presso il quale il *Fornitore* deve consegnare i prodotti richiesti;
 - le modalità di consegna.
- Le *Richieste di Consegna* devono essere inviate e/o trasmesse tramite NECA.
- 2) Ricevuta la *Richiesta di Consegna* il *Fornitore*, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, dovrà darne riscontro, comunicando, attraverso il NECA, la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi, stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, salvo diverso accordo tra le parti; il *Fornitore* si impegna, peraltro, a contattare l'emittente della *Richiesta di Consegna* per convenire le modalità di consegna (luoghi ed orari) che dovranno comunque essere effettuate secondo le indicazioni eventualmente riportate nelle singole *Richieste di Consegna*.
- 3) A seguito della *Ricezione della Richiesta di Consegna*, il *Fornitore* si obbliga ad eseguire la *consegna dei prodotti* e la prestazione dei servizi oggetto della *Convenzione* nel luogo che verrà indicato nelle *Richieste di Consegna*, nel rispetto di quanto previsto nella presente *Convenzione* e rispettando le modalità e i tempi stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, fermo restando che la fornitura dei prodotti e

l'erogazione dei *Servizi connessi* dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle *Sedi di consegna* e dei locali di detti soggetti salvo diverso accordo tra il *Fornitore* e l'*Amministrazione*. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, l'*Amministrazione Contraente*, redige la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento da inviare al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché a ARCA S.p.A. per le finalità di cui ai paragrafi del *Capitolato Tecnico*.

- 4) Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, il *Fornitore* ha l'obbligo di ritirare, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, e sostituire detti prodotti con beni conformi ed idonei.
- 5) Non sono ammesse consegne parziali, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16. Pertanto l'esecuzione di ciascuna *Richiesta di Consegna* deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il *Fornitore* e la singola *Amministrazione Contraente* e salva la sopravvenienza di indisponibilità temporanea dei prodotti di cui al successivo Articolo 7.

Articolo 7 – Indisponibilità della Fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica

- 1) Qualora, durante il periodo di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti e/o accessori può proporre, come previsto nel Capitolato Tecnico, all'*Amministrazione Contraente* la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta di ARCA S.p.A. e mantenendo le condizioni stabilite nella gara. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ARCA S.p.A. alla Risoluzione della *Convenzione* di cui al successivo Articolo 18.
- 2) Il *Fornitore* dovrà procedere in conformità a quanto previsto nel *Capitolato Tecnico*. In difetto, in caso di eventuali inadempimenti da parte del *Fornitore*, l'*Amministrazione Contraente* provvederà ad inviare la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché a ARCA S.p.A., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3) In caso di esito negativo delle verifiche relative ai prodotti offerti in sostituzione e laddove il *Fornitore* non sia in grado di garantire la disponibilità del/i *Prodotto/i* per il quale si richiede la sostituzione, come previsto, ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare risolta, anche solo in parte, la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il singolo *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 18.
- 4) Durante il periodo di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* può proporre all'Ente la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere

immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da parte di ARCA SpA e mantenendo le condizioni stabilite nella gara e nella presente Convenzione, fermo quanto previsto dall'articolo 12 della presente Convenzione.

Articolo 8 – Corrispettivi

- 1) I corrispettivi contrattuali dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi di Fornitura* e delle relative *Richieste di Consegna* saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola *Unità richiedente* e delle modalità di consegna definiti nel *Capitolato Tecnico* e offerti in sede di gara. Tali corrispettivi sono riportati nell'Allegato C "Corrispettivi". I corrispettivi contrattuali saranno altresì calcolati facendo riferimento ai prezzi in vigore alla data di *Ricezione* delle *Richieste di Consegna*, anche aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi 6, 7, 8, 9 e 10.
- 2) Il prezzo per la prestazione del servizio di consegna al piano di cui al *Capitolato Tecnico*, se richiesto dalle *Amministrazioni Contraenti*, è da considerarsi ricompreso nel corrispettivo della fornitura; tuttavia, a titolo di parziale rimborso delle relative spese, il *Fornitore* ha diritto ad un importo determinato nella misura fissa pari a euro 0,80 (zero/80), IVA esclusa per ciascuna scatola contenente 5 risme in f.to A4 e/o A3 consegnata al piano.
- 3) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura dei *Prodotti*, anche della prestazione dei *servizi connessi* come descritti nel *Capitolato Tecnico* e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 4) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'esecuzione dei *Contratti di Fornitura* e delle *Richieste di Consegna* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 5) I prezzi di cui all'Allegato C corrisponderanno ai prezzi offerti dal *Fornitore* in sede di gara aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla presente gara sulla GUUE e la *Data di attivazione*, con le modalità di seguito riportate:
— Relativamente ai *Prodotti* del tipo "naturale" (A4N80, A3N80, A4N75):

- (1) Rilevazione dei prezzi pubblicati nel mese di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE dalla Camera di Commercio di Milano per la “ Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;
- (2) Rilevazione dei più aggiornati prezzi disponibili alla *Data di attivazione* pubblicati dalla Camera di Commercio di Milano per la “ Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;
- (3) Calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati di cui ai precedenti punti (1) e (2) applicando la seguente formula:

$$\text{Media GUUE} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

$$\text{Media ATTIVAZIONE} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

- (4) Calcolo dell'indice di variazione K_{zero} :

$$K_{\text{ZERO}} = \frac{\text{Media ATTIVAZIONE} - \text{Media GUUE}}{\text{Media GUUE}}$$

- (5) Applicazione dell'indice di variazione K_{zero} ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, applicando la seguente formula:

$$P_{\text{IF}} = P_{\text{IO}} + (P_{\text{IO}} * K_{\text{ZERO}})$$

dove:

- P_{IF} = ciascuno dei prezzi ai *Prodotti* della tipologia “naturale” che verrà riportato nell'Allegato “D”;
- P_{IO} = ciascuno dei prezzi relativi ai *Prodotti* della tipologia “naturale” offerto in sede di gara.

L'indice K_{ZERO} moltiplicato per il prezzo P_{IO} potrà assumere valore sia positivo sia negativo e sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.

— Relativamente ai *Prodotti* del tipo “riciclato” (A4R80, A3R80), verrà applicato lo stesso calcolo di aggiornamento dei prezzi di cui ai precedenti punti (1) – (5) facendo riferimento ai prezzi pubblicati dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato”.

- 6) A decorrere dalla *Data di attivazione*, i prezzi di cui all'allegato C saranno quindi aggiornati, con le modalità di seguito riportate, con cadenza bimestrale per tutta la durata della *Convenzione*, anche

prorogata, e dei singoli *Contratti di Fornitura*.

7) Relativamente ai *Prodotti* del tipo “naturale” (A4N80, A3N80, A4N75) ARCA S.p.A. procederà, con cadenza bimestrale, il giorno quindici del mese successivo al bimestre di riferimento (detto anche Bimestre “A”) all’espletamento delle seguenti attività volte all’aggiornamento dei prezzi:

- a) rilevazione dei prezzi pubblicati nel Bimestre “A” dalla Camera di Commercio di Milano per la “ Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;
- b) calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “A” applicando la formula di cui al successivo comma 9. Il risultato di tale valore viene definito come PN_A;
- c) rilevazione dei prezzi pubblicati nel bimestre antecedente al Bimestre “A” (detto anche Bimestre “B”) dalla Camera di Commercio di Milano per la “ Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;
- d) calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “B” applicando la formula di cui al successivo comma 9. Il risultato di tale valore viene definito come PN_B;
- e) calcolo dell’indice di variazione “K_N” :

$$K_N = \frac{PN_A - PN_B}{PN_B}$$

- f) aggiornamento dei prezzi relativi al Bimestre “A” applicando il seguente calcolo:

$$\text{Prezzo}_{NA} = \text{Prezzo}_{NB} + (\text{Prezzo}_{NB} * K_N)$$

dove:

- Prezzo_{NA} = ciascuno dei prezzi aggiornati relativi ai *Prodotti* della tipologia “naturale”;
- Prezzo_{NB} = ciascuno dei prezzi relativi ai *Prodotti* della tipologia “naturale” pubblicati sul *Sito* nel Bimestre B

L’indice K_N moltiplicato per il Prezzo_{NB} potrà assumere valore sia positivo sia negativo e sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.

8) I valori PN_A, PN_B, saranno calcolati nel seguente modo:

- a) Calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati in ciascun mese dalla camera di commercio di Milano per la “ Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI

A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104"
(prezzo "da euro" e prezzo "a euro") come segue:

$$\text{Media mese1} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

$$\text{Media mese2} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

Intendendo Con "mese 1" e "mese 2" ciascuno dei due mesi che compongono il bimestre;

b) Calcolo della media dei prezzi relativi al bimestre come segue:

$$\text{PNA; PNB} = \frac{\text{media mese 1} + \text{media mese 2}}{2}$$

9) Relativamente ai *Prodotti* del tipo "riciclata" (A4R80, A3R80) ARCA S.p.A. procederà, con cadenza bimestrale, il giorno quindici del mese successivo al bimestre di riferimento (detto anche Bimestre "A") all'esecuzione delle seguenti attività volte all'aggiornamento dei prezzi:

- a) rilevazione dei prezzi pubblicati nel Bimestre "A" dalla Camera di Commercio di Milano per la "Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato";
- b) calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre "A" applicando la formula di cui al successivo comma 11. Il risultato di tale valore viene definito come PR_A;
- c) rilevazione dei prezzi pubblicati nel bimestre antecedente al Bimestre "A" (detto anche Bimestre "B") dalla Camera di Commercio di Milano per la per la "Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato" ;
- d) calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre "B" applicando la formula di cui al successivo comma 11. Il risultato di tale valore viene definito come PR_B;
- e) calcolo dell'indice di variazione "K_R" con:

$$K_R = \frac{PR_A - PR_B}{PR_B}$$

f) aggiornamento dei prezzi relativi al Bimestre "A" applicando il seguente calcolo:

$$\text{Prezzo}_{RA} = \text{Prezzo}_{RB} + (\text{Prezzo}_{RB} * K_R)$$

dove:

- Prezzo_{RA} = ciascuno dei prezzi aggiornati relativi ai *Prodotti* della tipologia “riciclata”;
- Prezzo_{RB} = ciascuno dei prezzi relativi ai *Prodotti* della tipologia “riciclata” pubblicati sul *Sito* nel Bimestre B.

Tale indice K_R moltiplicato per il Prezzo_{RB} potrà assumere valore sia positivo sia negativo e sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.

10) I valori PR_A, PR_B, saranno calcolati nel seguente modo:

- a) Calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati in ciascun mese dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato” (prezzo “da euro” e prezzo “a euro”) come segue:

$$\text{Media mese1} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

$$\text{Media mese2} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

Intendendo Con “mese 1” e “mese 2” ciascuno dei due mesi che compongono il bimestre;

- b) Calcolo della media dei prezzi relativi al bimestre come segue:

$$\text{PRA; PRB} = \frac{\text{media mese 1} + \text{media mese 2}}{2}$$

- 11) I suddetti prezzi aggiornati “Prezzo_{NA}” e “Prezzo_{RA}” entreranno automaticamente in vigore il primo *giorno lavorativo* del mese successivo al bimestre A. I nuovi *Ordinativi di Fornitura* emessi a partire dal mese successivo al bimestre di osservazione faranno pertanto automaticamente riferimento ai prezzi aggiornati, fermo restando che, ai fini della fatturazione, le *Richieste di Consegna* faranno riferimento ai prezzi aggiornati alla data di *Ricezione* delle stesse.
- 12) Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 9 – Verifiche della fornitura

- 1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'ESECUZIONE del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della

Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al *Capitolato Tecnico*.

- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono ad ARCA e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura*.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi¹ dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

¹ Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114 sexies D.Lgs. n.385/1993.

- 2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:
- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
 - b) si impegna a comunicare a ARCA S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
 - c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
 - il CIG della procedura,
 - il CIG "derivato" riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascun *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*,
 - nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascun *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*;
 - d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
 - e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
 - f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a ARCA S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di

diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

- 3) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, le fatture relative a ciascuna *Richiesta di Consegna* inviata dalle *Amministrazioni Contraenti* saranno emesse dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Convenzione*. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle *Amministrazioni Contraenti* alla data di consegna dei *Prodotti*, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, di 15 (quindici) giorni dalla consegna del *Prodotto*, salvo diverso accordo tra *Amministrazione Contraente e Fornitore*).
- 4) Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo della fornitura oggetto della *Richiesta di Consegna*; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.
- 5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura stesso e alla Richiesta di Consegna cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.
- 6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente *Convenzione*, all'*Ordinativo di Fornitura* e alla *Richiesta di Consegna* cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'*Amministrazione Contraente*.
- 7) Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'Ente Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e normativamente previsto. In tal caso l'Amministrazione Contraente, indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.
- 8) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia o da Finlombarda S.p.A. qualora, ai sensi del D.G.R. 9 maggio 2007 n. 8/4680, l'Amministrazione Contraente dia a Finlombarda S.p.A. medesima il mandato di pagamento. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a:
 - 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all'Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006;

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto,

dovrà fornire alle *Amministrazioni Contraenti* il dettaglio delle suddette spese.

9) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'*Amministrazione Contraente*, mediante bonifico sui conti correnti bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, intestato al *Fornitore*:

- n. 100000003762, presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT22E0306933120100000003762;
- n. 000000033762, presso Banca CRA Binasco – Credito Cooperativo, IBAN IT91G0838633670000000033762.

10) In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per la Convenzione nonché il CIG derivato inerente il singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.

Il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a ARCA S.p.A. in sede di stipula della presente *Convenzione*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono: Valsecchi Marco Vittorio C.F. VLSCMV55D14F205Z.

11) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei *Prodotti* trasmesse dalle *Amministrazioni Contraenti*, secondo quanto descritto al *Capitolato Tecnico*, interrompono i termini di pagamento dei soli *Prodotti* oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle *Amministrazioni Contraenti*.

11) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura dei *Prodotti* e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*Ordinativo di Fornitura* e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 18.

12) Premessa, in riferimento a ciascun *Ordinativi di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106,

comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine ad *Ordinativi di Fornitura* diversi.

- 13) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ARCA S.p.A. e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 14) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 11 – Obbligazioni del Fornitore

- 1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei *Servizi Connessi* oggetto della *Convenzione*, nonché, se attivati, dei servizi di cui al *Capitolato Tecnico*, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.
- 2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso

che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.

- 3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:
- fornire i prodotti e accessori oggetto della *Convenzione* ed a prestare i *Servizi Connessi*, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Convenzione* e negli atti di gara;
 - fornire, se richiesti dall'Ente, i servizi di cui al *Capitolato Tecnico*;
 - manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a ARCA S.p.A. ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei *Servizi Connessi* alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

- 6) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.
- 7) Il *Fornitore* si obbliga a consentire a ARCA S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei *Prodotti* consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura* e delle *Richieste di Consegna*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARCA S.p.A. si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, di ARCA S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 12 – Materiale per il Sito

- 1) Il *Fornitore* si obbliga a consegnare ad ARCA S.p.A., qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) *giorni lavorativi* decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito*, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 2) Il *Fornitore*, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga per ciascun prodotto proposto in *sostituzione per aggiornamento tecnologico come previsto al Capitolato Tecnico*, a far pervenire a ARCA S.p.A., entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta comunicazione di cui al medesimo paragrafo, un documento contenente almeno:
 - la descrizione dei *Prodotti* proposti in sostituzione inclusiva delle principali caratteristiche;
 - ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito* richiesto da ARCA S.p.A.;ciò al fine di pubblicare detto materiale sul *Sito*.

Articolo 13 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione

- 1) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti* di cui al *Capitolato Tecnico*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare a ARCA S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.
- 2) A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione dell'*ultima* fattura emessa dal *Fornitore*, il *Fornitore* medesimo su richiesta di ARCA S.p.A. dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli *Ordinativi di Fornitura* ed alle relative *Richieste di Consegna* ricevute, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
A seguito della stipula della *Convenzione*, ARCA S.p.A. indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARCA S.p.A., nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.).
- 3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla richiesta di ARCA S.p.A., salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 4) In ogni caso ARCA S.p.A., al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARCA S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 5) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito al *Capitolato Tecnico*.
- 6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli

adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARCA S.p.A. che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

- 7) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto a ARCA S.p.A. ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

Articolo 14 – Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G.

- 1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "**Patto di Integrità**") pubblicato quale allegato 7 del disciplinare di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente *Convenzione*.
- 2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione del "Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori di ARCA (di seguito "**Codice Etico**") approvato con delibera consiliare e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.arca.regione.lombardia.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
- 3) Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "**Modello**"), adottato da ARCA, pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.arca.regione.lombardia.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e a i principi contenuti nel Modello stesso.
- 4) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "**Legge Anticorruzione**"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 5) Il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima ARCA a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
- 6) Qualora il Fornitore metta a disposizione di ARCA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa

visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ARCA, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno ARCA sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 5.

- 7) Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARCA S.p.A. e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 15 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

- 1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.
- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

- 7) Il *Fornitore* prende atto ed accetta che i *Prodotti* oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di stipula della procedura di cui alle premesse; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, della conformità agli standard, il *Fornitore* si obbliga a:
- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei *Prodotti* che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto;
 - b) fornire, su richiesta di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, ovvero da terzi da questi autorizzati;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ARCA S.p.A. e dell’Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, su richiesta di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 16 – Penali

- 1) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura* attuativo della presente *Convenzione*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all’*Amministrazione Contraente* ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono
 - a. in caso di ritardo nel dare riscontro all’*Amministrazione Contraente*, attraverso il NECA della

- data di prevista consegna, rispetto al termine massimo stabilito nel *Capitolato Tecnico*, l'*Amministrazione Contraente* applicherà al *Fornitore* una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 50,00= (Euro cinquanta/00), IVA esclusa;
- b. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo indicati nella Tabella di cui al *Capitolato Tecnico*, ovvero rispetto al diverso termine pattuito espressamente tra le parti, l'*Amministrazione Contraente* applicherà al *Fornitore* una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'*Ordinativo di Fornitura* relativo all'inadempimento o al ritardo;
 - c. in caso di ritardo nella consegna della fornitura e di quanto a corredo della stessa a seguito di indisponibilità temporanea del/i *Prodotto/i* per rottura di stock rispetto ai *termini massimi* nel *Capitolato Tecnico*, l'*Amministrazione Contraente* applicherà al *Fornitore* una penale, per ogni *giorno lavorativo* di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'*Ordinativo di Fornitura*;
 - d. in caso di ritardo nel ritiro e/o nella sostituzione dei *Prodotti* contestati per difformità qualitativa o quantitativa in eccesso rispetto al termine massimo stabilito nel *Capitolato Tecnico*, l'*Amministrazione Contraente* applicherà al *Fornitore* una penale, per ogni *giorno lavorativo* di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'*Ordinativo di Fornitura* relativo all'inadempimento o al ritardo; tale penale è dovuta fino al ritiro da parte del *Fornitore* dei *Prodotti* consegnati non conformi e/o in eccesso;
 - e. in caso consegna parziale dei *Prodotti*, come stabilito nel *Capitolato Tecnico*, l'*Amministrazione Contraente* applicherà al *Fornitore* una penale, per ogni *giorno lavorativo* di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'*Ordinativo di Fornitura* relativo all'inadempimento; tale penale è dovuta fino alla completa consegna della quantità ordinata;
 - f. in caso di ritardo nell'emissione della fattura rispetto al termine indicato nel precedente Articolo 9, comma 3, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere all'*Amministrazione Contraente* una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore della fornitura oggetto di fatturazione;

in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo Articolo 18.

Spetta alla singola *Amministrazione Contraente* interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, all'istruttoria, all'accertamento ed alla applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo a ARCA S.p.A. di cui al successivo comma 3.

- 2) Con riferimento alla presente *Convenzione*, in caso di inadempimento, non imputabile a ARCA S.p.A. ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:
- a. in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per l'attivazione e/o piena operatività del Call Center, come specificato nel *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo, pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;
 - b. per ogni verifica negativa relativa alle rilevazioni a campione effettuate sul tempo di attesa telefonica al Call Center risultante negativa rispetto al tempo massimo di attesa indicato, come specificato nel *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), IVA esclusa;
 - c. nei casi previsti di fuori produzione ed evoluzione tecnica, come specificato nel *Capitolato Tecnico*, in caso di ritardo:
 - della comunicazione di sostituzione dei prodotti e/o
 - dell'invio delle schede tecniche dei nuovi prodotti proposti in sostituzione e/o
 - dell'invio dei referti di uno o più laboratori accreditati ACCREDIA e/o
 - dell'invio di ogni altra documentazione tecnica secondo quanto richiesto nel *Capitolato Tecnico* relativamente ai prodotti proposti in sostituzione, ARCA S.p.A. applicherà al *Fornitore* una penale, per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;
 - d. in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna del materiale per il *Sito*, di cui al precedente Articolo 11 comma 1, 2 e comma 3, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale pari ad € 100,00= (Euro cento/00), per ogni *giorno lavorativo* di ritardo;
 - e. nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui al precedente Articolo 13, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), IVA esclusa, fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni predette;
 - f. nel caso di consegna della reportistica di cui al precedente Articolo 13, con dati risultanti non completi o non corretti, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), IVA esclusa;
 - g. nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del Responsabile della Fornitura, come specificato nel *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa;

in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto di seguito stabilito e quanto stabilito al successivo Articolo 18.

- 3) In conformità degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la sottoscrizione della presente *Convenzione* relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di ARCA S.p.A. relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente *Convenzione*, ARCA S.p.A. ha inoltre la facoltà di:
- a. applicare le seguenti ulteriori penali:
 - i. in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel *Capitolato Tecnico* per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;
 - ii. nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle *Amministrazioni Contraenti*, tramite reclami ovvero a seguito di verifiche effettuate da ARCA S.p.A., anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solare sia:
 - uguale o superiore a n. 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui al *Capitolato Tecnico*,
ovvero
 - uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui al *Capitolato Tecnico*il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - b. procedere alla risoluzione della *Convenzione*, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 18.
- 4) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, come specificato nel *Capitolato Tecnico*, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il *Fornitore* esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente *Convenzione*; in tal caso l'*Amministrazione Contraente* e ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al *Fornitore* le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
- 5) Constatato l'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* e/o ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) *giorni*

lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'*Amministrazione Contraente* e/o di ARCA S.p.A. a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate.

- 6) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 17 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 7) Ciascuna singola *Amministrazione Contraente* potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore residuo del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, ARCA S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'*Importo residuo dell'importo massimo contrattuale*, tenuto conto delle penali applicate dalle *Amministrazioni Contraenti*, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 8) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella *Convenzione* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 17 – Cauzione Definitiva

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione* e dei relativi *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, rilasciata da Cattolica Assicurazioni, polizza n°. 0006091000792, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e di ARCA S.p.A., e, pertanto, resta espressamente inteso che le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA S.p.A. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16.
- 2) La garanzia opera nei confronti di ARCA S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della *Convenzione* e, nei

confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, a far data dalla *Ricezione* degli *Ordinativi di Fornitura*.

- 3) La garanzia opera per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti *Contratti di Fornitura*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'*Amministrazione Contraente* e/o di ARCA S.p.A., per quanto di ragione, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle *Amministrazioni Contraenti* e di ARCA S.p.A., quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del *Fornitore* all'istituto garante, di una comunicazione di ARCA S.p.A., di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARCA S.p.A. a seguito della consegna alla stessa da parte del *Fornitore* dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole *Amministrazioni Contraenti* relativamente ai singoli *Ordinativi di Fornitura* e alle relative *Richieste di Consegna*, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del *Fornitore* medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli *Ordinativi di Fornitura* e alle relative *Richieste di Consegna*.
- 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;
- 5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARCA S.p.A..
- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ARCA S.p.A. dichiarerà risolta la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 18.

Articolo 18 – Risoluzione

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, ARCA S.p.A. ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, ARCA S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di

diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

- 2) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Fornitura* per grave inadempimento, ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 3) Nell'ipotesi di:
 - applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*, ovvero
 - applicazione di penali da parte di ARCA S.p.A per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della *Convenzione*;
 - nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Ordinativi di Fornitura*/le relative *Richieste di Consegna* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.
- 4) Salvo non sia disposto diversamente da parte di ARCA S.p.A., la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Fornitura*; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 5) La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- 6) In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, ARCA S.p.A. ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* -

- detratto il valore degli *Ordinativi di Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARCA S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 7) In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, ARCA S.p.A. procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 8) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* (valore ottenuto detraendo dal valore dell'*Ordinativo di Fornitura* il valore delle eventuali *Richieste di Consegna* regolarmente adempite dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 9) Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi *Contratti*, mediante PEC, a ARCA S.p.A. per le opportune ed eventuali modifiche sul *NECA*.
- 10) Resta inteso che ARCA S.p.A. e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.
- 11) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, ARCA S.p.A. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19 – Recesso

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli

affari del *Fornitore*;

- b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto di Fornitura*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera PEC.
- 3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..
- 4) Qualora ARCA S.p.A. receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Ordinativi di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

Articolo 20 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa.
- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione

essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per ARCA S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18.

- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21 – Subappalto

- 1) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto della presente *Convenzione*.

Articolo 22 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

- 1) E fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e ARCA S.p.A. hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi del precedente Articolo 18.
- 2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
- 3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nella presente *Convenzione*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, ARCA S.p.A. si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
- 4) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione* la quale è disciplinata nei seguenti commi.
- 5) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 della presente *Convenzione*, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di ARCA S.p.A.. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile

unico del procedimento della *Convenzione* in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

- 6) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento della *Convenzione* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* - ovvero Responsabile unico del procedimento di ARCA S.p.A. - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
- 7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al Fornitore da parte di ARCA S.p.A., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascun *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.
- 8) ARCA S.p.A., nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione*, una esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

Articolo 23 – Proprietà della Fornitura

Con riferimento a ciascun *Ordinativo di Fornitura*, la fornitura diviene di proprietà dell'*Amministrazione Contraente* a decorrere dalla data di consegna in caso di mera fornitura.

Articolo 24 – Brevetti industriali e diritti d'autore

- 1) Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare le *Amministrazioni Contraenti* e ARCA S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2) Qualora venga promossa nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di ARCA S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a

proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'*Amministrazione Contraente* e/o ARCA S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

- 3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di ARCA S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della *Convenzione* e/o dei singoli *Contratti di Fornitura*, ai sensi del precedente Articolo 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 25 – Referenti del fornitore

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile* della fornitura per l'esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti di ARCA S.p.A., nonché di ciascuna *Amministrazione Contraente*, per quanto di propria competenza. Il *Responsabile* della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile* della fornitura, dovrà darne comunicazione tramite PEC all'*Amministrazione Contraente* e a ARCA S.p.A..

Articolo 26 – Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e ARCA S.p.A., in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 27 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione

dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
- 3) ARCA S.p.A. tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, ARCA S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.
- 4) Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte di ARCA S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all’esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a ARCA S.p.A. dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell’*Ordinativo di Fornitura*.
- 5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
- 7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva *Convenzione*, è ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi, n. 22, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@arcalombardia.it.
- 8) Nell’ambito dei singoli Contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Articolo 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a ARCA S.p.A. e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016.
- 2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla *Convenzione* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

Articolo 29 – Condizioni risolutive espresse

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, la *Convenzione* è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
 - e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei *Prodotti* oggetto della *Convenzione*.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si intende risolta e ARCA S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ARCA S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 30 – Clausola finale

- 1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della *Convenzione* e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della *Convenzione* o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* (o di parte di essi) e successive *Richieste di Consegna* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- 4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di carta in risme e carta per centro stampa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*", parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Allegato D

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di carta in risme e carta per centro stampa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto Marco Vittorio Valsecchi, quale amministratore delegato e legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura), Articolo 6 (Consegna della Fornitura e Resi), Articolo 7 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica), Articolo 8 (Corrispettivi), Articolo 9 (Verifiche della fornitura), Articolo 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti), Articolo 11 (Obbligazioni del fornitore), Articolo 14 (Patto di integrità, Codice Etico e M.O.G.), Articolo 15 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi della responsabilità sociale), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Proprietà della fornitura), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 25 (Referenti del fornitore), Articolo 26 (Foro competente), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 30 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate*

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1. OGGETTO.....	4
REQUISITI DEI PRODOTTI	4
1.1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	4
LOTTO 1 – CARTA IN RISME.....	5
1.2. LOTTO 2 – CARTA E CARTONCINO PER CENTRO STAMPA.....	5
2. REQUISITI MINIMI E DI CONFORMITA’ DEI PRODOTTI	6
2.1. REQUISITI MINIMI - LOTTO 1.....	6
2.2. REQUISITI DI CONFORMITA’ – LOTTO 1	8
2.3. REFERTI ACCREDIA – LOTTO 1	8
2.4. REQUISITI MINIMI - LOTTO 2.....	9
3. SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI.....	9
3.1. INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA PER ROTTURA DI STOCK.....	9
3.2. FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA	10
4. PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI	11
4.1 CONSEGNA	12
4.2 CONFEZIONAMENTO E QUANTITATIVI MIN E MAX DI CONSEGNA	14
4.3 MODALITA’ DI CONSEGNA.....	16
4.4 LUOGO DI CONSEGNA	16
4.5 CONSEGNA CON “VEICOLI VERDI”	17
4.6 VERBALE DI CONSEGNA	18
4.7 RESI	18
4.8 ASSISTENZA ALLA FORNITURA.....	19
4.8.1 CALL CENTER	19
4.8.2 RESPONSABILE DELLA FORNITURA	21
5 VERIFICHE E CUSTOMER SATISFACTION	21
5.1 VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI	21
5.2 QUALITÀ DEI SERVIZI CONNESSI	22
5.2.1 VERIFICHE SUL CALL CENTER	22
5.2.2 VERIFICHE SULL’UTILIZZO DEI “VEICOLI VERDI”	23
5.2.3 VERIFICHE SULLE CONSEGNE.....	23

5.3	CUSTOMER SATISFACTION	23
6.	GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI	23
6.1	GESTIONE DEI RECLAMI	24

1. OGGETTO

Oggetto del presente documento è la disciplina della fornitura di carta e cancelleria, da destinarsi alle Amministrazioni e agli Enti aventi sede nel territorio della Regione Lombardia (di seguito anche solo Amministrazioni).

La gara è suddivisa in Lotti. Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più Lotti.

In particolare, si riporta di seguito il contenuto specifico della fornitura (di seguito anche solo "Prodotti") oggetto di ciascun lotto:

-  Lotto 1: prodotti di **carta confezionata in risme**
-  Lotto 2: prodotti di **carta e cartoncino per esigenze di centro stampa**
-  Lotto 3: prodotti di **cancelleria tradizionale ed ecologica**

comprensivi dei servizi connessi.

2. REQUISITI DEI PRODOTTI

Con riferimento a ciascun lotto, i Prodotti da fornire, pena l'esclusione dalla gara, devono rispettare i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nel successivo paragrafo.

Con riferimento ai prodotti richiesti per il lotto 3 "Cancelleria tradizionale ed ecologica" si rimanda all'allegato "Dettaglio prodotti" del presente capitolato tecnico.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche corrispondente ai prodotti riportati nell'Appendice A, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all'art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi in giorni solari.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

La descrizione dei prodotti in gara e delle relative caratteristiche tecniche è riportata di seguito:

3.1. LOTTO 1 – CARTA IN RISME

Il Fornitore è tenuto, pena l'esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell'offerta, ad offrire i prodotti di **carta confezionata in risme** da 500 fogli ciascuna e destinata alla fotocoproduzione, nei formati UNI DIN A4 ed UNI DIN A3 e nelle grammature di seguito riportate (di seguito anche solo "Prodotti"):

-  **A4N80** – carta A4 naturale con grammatura 80 gr/mq;
-  **A3N80** – carta A3 naturale con grammatura 80 gr/mq;
-  **A4R80** – carta A4 riciclata con grammatura 80 gr/mq;
-  **A3R80** - carta A3 riciclata con grammatura 80 gr/mq;
-  **A4N75** – carta A4 naturale con grammatura 75 gr/mq.

Tutti i Prodotti devono essere in grado di garantire un sicuro funzionamento per fotocopiatrici, quali fotocopiatori e multifunzione in bianco e nero e a colori, stampanti laser o a getto di inchiostro e fax, resistenti al calore del passaggio in macchina ed utilizzabili in modalità fronte retro.

3.2. LOTTO 2 – CARTA E CARTONCINO PER CENTRO STAMPA

Il Fornitore è tenuto, pena l'esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell'offerta, ad offrire i prodotti di carta e cartoncino per esigenze di centro stampa di seguito riportati:

Tipologia	Nr.	Formato e grammatura
Cartoncino bianco e colorato, carta bianca, carta ecologica formati diversi	1	carta ecologica - formato cm 25x35 - gr/mq 80
	2	carta adesiva lucida - formato cm 50x70 - gr/mq
	3	cartoncino per stampa digitale, colorato (colori assortiti) - formato cm 50x70 - gr/mq 200
	4	carta splendorgel avorio - formato cm 44x32 - gr/mq 100
	5	carta bianca usomano - formato cm 50x70 - gr/mq 120
	6	cartoncino "sahara" avorio - formato cm 50x70 - gr/mq 200
	7	carta per plotter (rotoli) - formato cm 914 mm. x 50 mt. - gr/mq 90
Carta con trattamento superficiale per stampa laser a colori	8	cartoncino bianco - formato cm 50x70 - gr/mq 250
	9	cartoncino bianco (Color copy o similari) - formato cm 30.5x45.7 - gr/mq 250
	10	cartoncino bianco (Color copy o similari) - formato cm 30.5x45.7 - gr/mq 200
	11	cartoncino bianco (Color copy o similari) - formato cm 30.5x45.7 - gr/mq 160
	12	cartoncino bianco (Color copy o similari) - formato cm 30.5x45.7 - gr/mq 90
	13	cartoncino bianco (Color copy o similari) - formato cm 30.5x45.7 - gr/mq 120
	14	carta bianca (Navigator o similari) - formato cm 29.7x42 - gr/mq 90
	15	cartoncino patinato bianco - formato cm 45x32 - gr/mq 250

La stazione appaltante si riserva di verificare le caratteristiche produttive offerte in gara, nonché a richiedere comprova della conformità del prodotto o del servizio al requisito richiesto, secondo quanto

dettagliatamente previsto dall'allegato¹ al Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), nonché dalla relazione di accompagnamento disponibile sul Sito del Ministero dell'Ambiente <http://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi>.

3.3. LOTTO 3 – CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA

Tutti i **Prodotti di cancelleria tradizionale** da offrire, **pena l'esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell'offerta**, devono:

-  essere rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato "Dettaglio prodotti";
-  possedere requisiti qualitativi almeno equivalenti a quelli identificati dalla/e marca/che e dal modello riportati nell'allegato "Dettaglio prodotti" alla colonna "Marca/che e modello (laddove indicato) di riferimento".

4. REQUISITI MINIMI E DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI

4.1. REQUISITI MINIMI - LOTTO 1 – CARTA IN RISME

In conformità a quanto previsto dal Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) con cui sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per l'Acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013, i Prodotti di carta in risme da offrire devono rispettare, **pena l'esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell'offerta**, i requisiti minimi di cui al presente paragrafo:

-  tutti i Prodotti devono essere sottoposti a processo di sbiancamento della cellulosa effettuato senza l'utilizzo di cloro gassoso. Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma e ai disperdenti;
-  la fibra grezza dei Prodotti in carta naturale (A4N80, A3N80, A4N75) può essere costituita da fibre di cellulosa vergine oppure da fibre di cellulosa mista (cioè costituita sia da fibre vergini sia da fibre riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata al massimo pari al 70% in peso rispetto al totale). Inoltre le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate;
-  i Prodotti in carta riciclata (A4R80, A3R80) devono essere costituiti da fibre di cellulosa riciclata con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

I Prodotti di carta in risme offerti dovranno altresì rispettare le caratteristiche tecniche di cui alle successive Tabelle 1, 2 e 3. Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che offrano Prodotti le cui caratteristiche tecniche siano inferiori ai valori minimi (tolleranza minima consentita) e/o superiori ai valori massimi (tolleranza massima consentita), laddove previsti, riportati nelle predette Tabelle.

¹ http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_tecnico_carta.pdf

TABELLA 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI A4N80 E A3N80

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE MINIMO (tolleranza minima consentita)	VALORE MASSIMO (tolleranza massima consentita)	METODOLOGIA DI PROVA
Grammatura (<i>Grammage</i>)	76 gr/ mq	84 gr/mq	UNI EN ISO 536 <i>ovvero in alternativa</i> ISO 536
Spessore (<i>Thickness</i>)	96 Micron	116 Micron	UNI EN ISO 20534 <i>ovvero in alternativa</i> ISO 534
Bianco ISO (<i>Brightness</i>)	maggiore o uguale a 85%	-	UNI 7623 <i>ovvero in alternativa</i> ISO 2470
Opacità (<i>Opacità</i>)	maggiore o uguale a 85%	-	UNI 7624 <i>ovvero in alternativa</i> ISO 2471

TABELLA 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI A4R80 E A3R80

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE MINIMO (tolleranza minima consentita)	VALORE MASSIMO (tolleranza massima consentita)	METODOLOGIA DI PROVA
Grammatura (<i>Grammage</i>)	76 gr/ mq	84 gr/mq	UNI EN ISO 536 <i>ovvero in alternativa</i> ISO 536
Spessore (<i>Thickness</i>)	90 Micron	115 Micron	UNI EN ISO 20534 <i>ovvero in alternativa</i> ISO 534
Bianco ISO (<i>Brightness</i>)	maggiore o uguale a 65%	-	UNI 7623 <i>ovvero in alternativa</i> ISO 2470

TABELLA 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO A4N75

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE MINIMO (tolleranza minima consentita)	VALORE MASSIMO (tolleranza massima consentita)	METODOLOGIA DI PROVA
Grammatura (<i>Grammage</i>)	72 gr/ mq	78 gr/mq	UNI EN ISO 536 <i>ovvero in alternativa</i> ISO 536
Spessore (<i>Thickness</i>)	94 Micron	110 Micron	UNI EN ISO 20534 <i>ovvero in alternativa</i> ISO 534
Bianco ISO (<i>Brightness</i>)	maggiore o uguale a 85%	-	UNI 7623 <i>ovvero in alternativa</i> ISO 2470

Opacità (Opacità)	maggiore o uguale a 85%	-	UNI 7624 ovvero in alternativa ISO 2471
-----------------------------	----------------------------	---	---

Ciascun concorrente dovrà comprovare in sede di gara il possesso dei predetti requisiti, così come indicato nel Disciplinare di Gara.

4.2. REQUISITI DI CONFORMITA' – LOTTO 1 – CARTA IN RISME

I Prodotti di carta in risme da offrire devono infine rispettare, **pena l'esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell'offerta**, i seguenti requisiti di conformità:

-  rispondenza ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
-  conformità alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio.

4.3. REFERTI ACCREDIA – LOTTO 1 – CARTA IN RISME

Tutte le tipologie dei Prodotti oggetto della fornitura di carta in risme devono essere corredate dai referti rilasciati da uno o più laboratori accreditati ACCREDIA, che dovranno essere presentati con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, che attestino la rispondenza dei Prodotti offerti alle caratteristiche tecniche di cui al precedente paragrafo, comprovate con le metodologie di prova ivi riportate.

In particolare, per i Prodotti A4N80, A3N80 ed A4N75 si richiede di comprovare la rispondenza alle caratteristiche tecniche "grammatura", "spessore", "bianco ISO" e "opacità", mentre per i Prodotti A4R80, A3R80 si richiede di comprovare la rispondenza alle sole caratteristiche tecniche "grammatura", "spessore" e "bianco ISO".

Qualora i prodotti offerti siano identici per marca e per modello, ma differenti per tipologia di formato (quali a titolo esemplificativo carta naturale 80 grammi A4 e A3), è possibile presentare un unico referto rilasciato da laboratorio accreditato ACCREDIA e una sola scheda tecnica, purché dagli stessi documenti sia evincibile che le prove di laboratorio e le caratteristiche tecniche facciano riferimento ad entrambi i prodotti offerti (nello specifico carta naturale 80 grammi A4 e A3).

L'aggiudicatario provvisorio della procedura dovrà far pervenire ad ARCA S.p.A. i suddetti referti con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. I suddetti referti devono riportare una data di rilascio non antecedente ai 12 mesi dalla data di invio del bando relativo alla presente gara sulla GUUE e devono essere sottoscritti dal laboratorio rilasciante la suddetta documentazione.

4.4. REQUISITI MINIMI - LOTTO 2 – CARTA E CARTONCINO PER CENTRO STAMPA

Le caratteristiche generali della carta, al fine di assicurare gli standard qualitativi minimi, in relazione al suo uso, vanno riferite alle specifiche tecniche della legge 5 giugno 1985, n. 283, e al suo regolamento di esecuzione di cui al D.M. 9 marzo 1987 n. 172, con particolare riferimento alla scheda n. 3, allegata allo stesso, fincatura "carta per riprografia a toner secco (per macchine > 40 copie min.)".

Carta ecologica:

laddove offerta dal fornitore in sede di gara, la carta dovrà contenere almeno 80% di materie seconde (carta da macero) senza procedimento di disinchiostrazione e senza l'uso di cloro e solventi, con aggiunta soltanto di prodotti naturali comunemente usati per la carta di fibra vergine (colle, amidi, solfato di allume ed eventuali cariche minerali carbonato di calcio e caolino).

4.5. REQUISITI MINIMI – LOTTO 3 – CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA

Tutti i **Prodotti di cancelleria ecologica**, laddove offerti dal Fornitore in sede di gara in alternativa ai prodotti di cancelleria tradizionale, devono, ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici:

-  possedere almeno le caratteristiche tecniche minime, richieste **a pena di esclusione in quanto elementi essenziali dell'offerta** (come sopra citato), indicate alla colonna "Descrizione Prodotto" dell'allegato "Dettaglio prodotti" di cui al presente Capitolato Tecnico, con la sola eccezione della dicitura "colori assortiti" che resta valida e vincolante per i soli Prodotti di cancelleria tradizionale.
-  possedere almeno una delle certificazioni ambientali FSC e/o PEFC e/o Blaue Engel e/o Ecolabel e/o di certificazioni equivalenti, nonché qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, reso ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, al fine di comprovare il possesso delle caratteristiche ambientali per le quali vengono rilasciate le predette certificazioni.

5. SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

5.1. INDISPONIBILITA' TEMPORANEA PER ROTTURA DI STOCK

Con riferimento a ciascun lotto, nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock dei Prodotti, (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'eventuale assenza di scorte presso i magazzini della cartiera), il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto ad ARCA S.p.A. nonché alle Amministrazioni contraenti con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna ("data di rottura di stock") di cui al presente capitolato. A seguito di tale

comunicazione, le Richieste di Consegna pervenute nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla “data di rottura di stock” dovranno essere adempiute entro una data di prevista consegna:

-  con riferimento al Lotto 1: non superiore al termine massimo di **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna per le consegne in scatole ovvero non superiore al termine massimo di **18 (diciotto) giorni lavorativi** dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna per le consegne in bancali,
-  con riferimento ai Lotti 2 e 3: non superiore al termine massimo di **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna,

salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione. Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock non più di una volta per ciascun trimestre, a partire dalla data di attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Contratti di Fornitura.

Ulteriori comunicazioni di indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock non verranno tenute in considerazione e, in caso di mancato rispetto dei termini di consegna previsti dal presente capitolato, verranno applicate le penali per mancato rispetto dei tempi di consegna di cui alla Convenzione.

5.2. FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del/i Prodotto/i offerti in sede di gara, per messa “fuori produzione” dello/gli stesso/i da parte della cartiera produttrice, il Fornitore dovrà darne comunicazione ad ARCA S.p.A., con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di messa “fuori produzione”. Il Fornitore dovrà contestualmente inviare ad ARCA la seguente documentazione:

-  Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma riportante la tipologia di prodotto/i avente identiche o migliori caratteristiche che il concorrente intende proporre in sostituzione di quello/i offerto/i in gara, alle stesse condizioni economiche;
-  Fornire le schede tecniche del/i prodotto/i offerto/i in sostituzione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma;
-  Fornire la documentazione a comprova del possesso dei requisiti minimi e di conformità, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, in originale, qualora originariamente rilasciato in formato elettronico, ovvero come copia scannerizzata corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita da comprovati poteri di firma;
-  Qualora offerto dal Fornitore in sede di gara, fornire la documentazione a comprova del possesso dei “Requisiti qualitativi migliorativi” secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara;

- almeno 40 (quaranta) giorni prima della messa fuori produzione del Prodotto, provvedere ad inviare ad ARCA S.p.A.:
- con riferimento al Lotto 1: i referti di uno o più laboratori accreditati ACCREDIA, seguendo la medesima procedura di cui al presente capitolato. I suddetti referti dovranno essere rilasciati in una data successiva a quella di comunicazione di messa fuori produzione del/i Prodotto/i offerto/i;
 - con riferimento al Lotto 2: i campioni dei prodotti proposti in sostituzione, alle stesse condizioni economiche convenute in sede di gara;
 - con riferimento al Lotto 3: l'originale, qualora originariamente rilasciato in formato elettronico, ovvero la copia scannerizzata corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'Allegato 8 del Disciplinare – dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, delle relative schede tecniche, come disposto nel Disciplinare di gara;
 - *(laddove offerto dal Fornitore in sede di gara)* l'originale, qualora originariamente rilasciato in formato elettronico, ovvero la copia scannerizzata corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel* – dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, della certificazione FSC e/o PEFC e/o Blau Engel e/o Ecolabel e/o di certificazione equivalente ovvero altro mezzo di prova appropriato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, possedute dal prodotto/i offerto/i in sostituzione.

ARCA S.p.A. procederà, quindi, alla verifica di quanto sopra ai fini dell'accettazione del/i nuovo/i Prodotto/i, comunicando al Fornitore gli esiti di suddetta verifica; in particolare, qualora le verifiche di cui sopra abbiano esito negativo, il Fornitore, nei **15 (quindici) giorni successivi** alla comunicazione di constatazione dell'esito negativo della verifica inviata da ARCA S.p.A., dovrà adeguare la propria offerta ed effettuare, esclusivamente a proprie spese, gli adempimenti sopra menzionati.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, ARCA S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, come previsto nella stessa.

Si precisa che i prodotti proposti in sostituzione dovranno avere identiche o migliori caratteristiche dei precedenti sostituiti.

ARCA S.p.A. procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, ARCA S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Amministrazioni del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

6. PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi alla fornitura dei Prodotti. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun Prodotto offerto in sede di gara.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato, domenica e festività.

I servizi connessi sono i seguenti:

-  Consegna;
-  Assistenza alla fornitura.

6.1. CONSEGNA

LOTTO 1 – CARTA IN RISME

Il servizio di consegna dei Prodotti sarà effettuato a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nelle relative Richieste di Consegna emesse dall'Amministrazione medesima in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura. Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti ovvero ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore, che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione e salva l'eventuale indisponibilità temporale dei prodotti per rottura di stock di cui a precedente paragrafo.

I termini di consegna relativi ai prodotti di carta in risme decorrono dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna. Il Fornitore, entro 1 (uno) giorno lavorativo decorrente dalla ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna, dovrà darne riscontro all'Amministrazione attraverso il NECA (il *Negozio Elettronico Centrale Acquisti*, quale catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dalla Centrale Regionale Acquisti), indicando la data di prevista consegna, che deve comunque rispettare **il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di consegna, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione. Il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi si intende sia per le consegne di tipo "in scatole" sia per le consegne di tipo "in bancali".

La data di prevista consegna deve comunque rispettare i termini massimi così come sopra riportati e indicati nella precedente Tabella 4, salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Ciascuna Amministrazione potrà emettere Richieste di Consegna, secondo le modalità indicate nella Convenzione, con l'indicazione, nei limiti dell'importo della fornitura stabilito nel relativo Ordinativo di Fornitura, dei Prodotti richiesti e dei relativi quantitativi, purché il valore economico della consegna non risulti essere inferiore ad **Euro 150,00** (centocinquanta/00), IVA esclusa, per ciascuna sede di consegna indicata dall'Amministrazione nella Richiesta di consegna. Il Fornitore ha la facoltà di dar seguito a Richieste di Consegna con valori inferiori a Euro 150,00 (centocinquanta/00), IVA esclusa, dandone riscontro all'Amministrazione entro 3 giorni lavorativi.

LOTTO 2 – CARTA E CARTONCINO PER CENTRO STAMPA

Il servizio di consegna dei Prodotti sarà effettuato a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nelle relative Richieste di Consegna emesse dall'Amministrazione medesima in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura. Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti ovvero ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore, che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione e salva l'eventuale indisponibilità temporale dei prodotti per rottura di stock di cui a precedente paragrafo. La consegna dei prodotti, eseguita a cura e spese del Fornitore, **dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi** dal ricevimento di ogni singolo ordine, fatto salvo diverso accordo scritto tra l'Amministrazione e il fornitore.

Ciascuna Amministrazione potrà emettere Richieste di Consegna, secondo le modalità indicate nella Convenzione, con l'indicazione, nei limiti dell'importo della fornitura stabilito nel relativo Ordinativo di Fornitura, dei Prodotti richiesti e dei relativi quantitativi, purché il valore economico della consegna non risulti essere inferiore ad **Euro 150,00** (centocinquanta/00), IVA esclusa, per ciascuna sede di consegna indicata dall'Amministrazione nella Richiesta di consegna. Il Fornitore ha la facoltà di dar seguito a Richieste di Consegna con valori inferiori a Euro 150,00 (centocinquanta/00), IVA esclusa, dandone riscontro all'Amministrazione entro 3 giorni lavorativi.

LOTTO 3 - CANCELLERIA

Il servizio di consegna dei Prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica (laddove offerto dal Fornitore in sede di gara) sarà effettuato a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nelle relative Richieste di Consegna, emesse dall'Amministrazione medesima in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura.

Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione e salva l'eventuale indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock, di cui al precedente paragrafo.

Ciascuna Amministrazione potrà emettere Richieste di Consegna, secondo le modalità indicate nella Convenzione, con l'indicazione, nei limiti dell'importo della fornitura stabilito nel relativo Ordinato di Fornitura, dei Prodotti richiesti e dei relativi quantitativi, purché il valore economico della consegna non risulti essere inferiore ad **Euro 150,00** (centocinquanta/00), IVA esclusa, per ciascuna sede di consegna indicata dall'Amministrazione nella Richiesta di consegna. Il Fornitore ha la facoltà di dar seguito a Richieste di Consegna con valori inferiori a Euro 150,00 (centocinquanta/00), IVA esclusa, dandone riscontro all'Amministrazione entro 3 giorni lavorativi.

6.2. CONFEZIONAMENTO E QUANTITATIVI MIN E MAX DI CONSEGNA

LOTTO 1 – CARTA IN RISME

La consegna dei Prodotti di carta in risme dovrà avvenire secondo le seguenti unità di confezionamento:

-  **1 risma:** confezione contenente 500 (cinquecento) fogli in formato A4 o in formato A3;
-  **1 scatola:** confezione contenente 5 (cinque) risme;
-  **1 bancale:** confezione contenente:
 - per i Prodotti A4N80, A4R80 ed A4N75 almeno 240 risme (corrispondenti a 48 scatole);
 - per il Prodotto A3N80 almeno 120 risme (corrispondenti a 24 scatole).

L'aggiudicatario della procedura dovrà indicare all'atto della presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula, di cui al Disciplinare di gara, se i bancali che verranno utilizzati per la consegna dei Prodotti conterranno un numero superiore di risme rispetto a quello minimo richiesto.

Pertanto, qualora il Fornitore intenda utilizzare per le consegne in bancali un bancale contenente un numero superiore di risme rispetto al volume minimo sopra riportato, l'Amministrazione potrà richiedere la consegna in scatole per consegne di Prodotti fino ad un numero massimo di scatole pari al quantitativo di scatole previsto per le consegne in bancali meno un'unità.

A titolo esemplificativo, nel caso di offerta da parte del Fornitore della consegna in bancali contenente 300 risme di carta in formato A4 (quindi 60 scatole), ovvero 150 risme di carta in formato A3 (quindi 30 scatole),

la consegna in scatole sarà effettuata fino ad un numero massimo di 59 scatole di risme in formato A4, ovvero di 29 scatole di carta in formato A3.

Resta inteso che, ai fini della fatturazione, qualora la consegna in bancali venga effettuata tramite bancali contenenti un numero superiore di risme rispetto a quello richiesto al presente paragrafo, tutti i Prodotti consegnati in bancali saranno fatturati al relativo prezzo di consegna in bancali, così come tutti i Prodotti consegnati in scatole saranno fatturati al prezzo di consegna in scatole.

LOTTO 2 – CARTA E CARTONCINO PER CENTRO STAMPA

L'involucro delle confezioni dovrà essere impermeabile all'umidità e la chiusura dovrà essere realizzata a perfetta regola d'arte. Non sono richieste unità minime e/o massime di confezionamento.

LOTTO 3 – CANCELLERIA

Il Fornitore dovrà garantire un **confezionamento minimo di vendita** (la modalità minima di consegna del numero di pezzi corrispondenti all'unità di misura indicata nell'Allegato "Dettaglio prodotti") dei Prodotti di cancelleria non superiore al confezionamento massimo tollerato ed indicato nell'Allegato "Dettaglio prodotti" al presente Capitolato Tecnico, alla colonna "Valore massimo del confezionamento", relativo sia ai prodotti di cancelleria tradizionale, sia ai prodotti di cancelleria ecologica, laddove offerti. Il confezionamento minimo di vendita dovrà essere indicato a ARCA S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Il confezionamento dei Prodotti deve altresì:

-  essere realizzato con l'uso di materie prime non nocive e deve comunque possedere formato e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale;
-  essere regolarmente sigillato.

L'eventuale **imballaggio esterno utilizzato** per la consegna dei Prodotti sarà a carico del Fornitore e resterà di proprietà dell'Amministrazione Contraente (imballo "a perdere") all'atto dell'avvenuta consegna. L'imballaggio esterno dei Prodotti deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che idoneo ad evitare il deterioramento dei Prodotti. Il confezionamenti e/o l'imballaggio devono essere costituiti da materiale facilmente separabile, al fine di agevolare lo smaltimento differenziato degli stessi da parte delle Amministrazioni.

6.3. MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna dei Prodotti oggetto della fornitura sarà effettuata franco magazzino (centrale o unico) a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nelle relative Richieste di Consegna, emesse dalle Amministrazioni in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura. Si precisa che il servizio di consegna, sia esso effettuato con bancali in possesso della certificazione ambientale FSC o equivalente ovvero con altre tipologie di bancali, prevede che i bancali siano "a rendere" al Fornitore.

6.4. LUOGO DI CONSEGNA

LOTTO 1 – CARTA IN RISME

La consegna dovrà essere effettuata almeno "al piano stradale", intendendo per piano stradale la sede dell'Amministrazione riportata nella Richiesta di Consegna.

Laddove richiesto dall'Amministrazione nella relativa Richiesta di Consegna, la consegna della fornitura dovrà essere effettuata:

🍃 "al magazzino", sia per le consegne di tipo "in scatole", sia per le consegne di tipo "in bancali", intendendo per magazzino il locale utilizzato dall'Amministrazione per lo stoccaggio dei Prodotti, purché quest'ultimo sia posizionato al livello del piano stradale ovvero raggiungibile tramite montacarichi e il cui accesso sia comunque non limitato da barriere architettoniche strutturali;

ovvero, in alternativa,

🍃 "al piano", esclusivamente per le consegne di tipo "in scatole" intendendo per piano uno o più punti di deposito dei Prodotti all'interno della stessa sede di consegna dell'Amministrazione, anche non raggiungibili tramite montacarichi, alternativi al magazzino.

Il servizio di **consegna al magazzino** non comporta alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza della singola Richiesta di Consegna, mentre il servizio di **consegna al piano**, laddove richiesto dall'Amministrazione per le consegne di tipo "in scatole", comporterà una maggiorazione sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza della singola Richiesta di Consegna, per ciascuna scatola da 5 risme consegnata, **pari al valore eventualmente offerto dal Fornitore in sede di gara.**

Il servizio di consegna dei Prodotti per le consegne di tipo "in bancali" dovrà essere effettuato con automezzo dotato di sponda idraulica. Si precisa che per le consegne di tipo "in bancali" non è previsto il servizio di consegna al piano.

LOTTO 2 – CARTA E CARTONCINO PER CENTRO STAMPA

La consegna dovrà essere effettuata in un'unica soluzione al magazzino, ovvero ad altro punto indicato dall'amministrazione contraente nella richiesta di consegna.

LOTTO 3 - CANCELLERIA

La consegna dovrà essere effettuata almeno al piano stradale, intendendo per piano stradale la sede dell'Amministrazione riportata nella Richiesta di Consegna.

Laddove richiesto dall'Amministrazione nella relativa Richiesta di Consegna, la consegna della fornitura dovrà essere effettuata:

🍃 presso il **magazzino** dell'Amministrazione, intendendo per magazzino il locale utilizzato dall'Amministrazione per lo stoccaggio dei Prodotti, purché quest'ultimo sia posizionato al livello del piano stradale ovvero raggiungibile tramite montacarichi e il cui accesso sia comunque non limitato da barriere architettoniche strutturali;

ovvero, in alternativa, laddove offerto dal Fornitore in sede di gara,

🍃 **"al piano"**, intendendo per piano uno o più punti di deposito dei Prodotti all'interno della stessa sede di consegna dell'Amministrazione, anche non raggiungibili tramite montacarichi, aggiuntivi o alternativi al magazzino.

Il servizio di consegna al magazzino e/o al piano (laddove quest'ultimo servizio sia offerto dal Fornitore in sede di gara) non comporta/no alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza della singola Richiesta di Consegna.

Laddove offerto dal Fornitore in sede di gara, il servizio di consegna dovrà essere effettuato, per le consegne al piano stradale e/o al magazzino richieste dalle Amministrazioni aventi la sede di consegna all'interno del Comune di Milano, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione e fatta salva l'eventuale risoluzione della stessa, con bancali in possesso della certificazione ambientale FSC e/o di certificazione equivalente. Ciascuno dei bancali "ecologici" dovrà riportare il marchio posseduto ed il verbale di consegna dovrà essere accompagnato dall'originale ovvero dalla copia conforme, corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 DPR n. 445/2000 con copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, della relativa certificazione.

Il servizio di consegna con "bancali ecologici" non comporta alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza della singola Richiesta di Consegna

6.5. CONSEGNA CON "VEICOLI VERDI"

Per ciascun lotto Laddove offerto dal Fornitore in sede di gara, il servizio di consegna dovrà essere effettuato, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione e fatta salva l'eventuale risoluzione della

stessa, con “veicoli verdi”, per tali intendendosi: autoveicoli - come definiti all’art. 54 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni (es: autovetture, autobus, ecc) - GPL, a metano, elettrici, ibridi, almeno per le consegne nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

Il servizio di consegna con “veicoli verdi” non comporta alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza della singola Richiesta di Consegna.

6.6. VERBALE DI CONSEGNA

All’atto dell’avvenuta consegna, il Fornitore - anche per mezzo dell’eventuale soggetto da questi incaricato della consegna dei Prodotti - dovrà redigere un “Verbale di Consegna”, in contraddittorio con l’Amministrazione e controfirmato dalla stessa, nel quale dovrà essere dato atto dell’avvenuta consegna. Il verbale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

-  il riferimento alla “Convenzione per la fornitura di carta e cancelleria;
-  i dati relativi all’Unità Richiedente dell’Amministrazione Contraente;
-  il numero di protocollo e la data di ricezione della Richiesta di Consegna;
-  la data dell’avvenuta consegna e la modalità di consegna;
-  la targa del veicolo utilizzato per la consegna dei Prodotti, laddove venga offerta dal Fornitore la consegna dei Prodotti con “veicoli verdi”.

Il verbale dovrà inoltre contenere:

-  la quantità e la tipologia di Prodotti consegnati (marca e modello, formato e tipologia del Prodotto);
-  la modalità di consegna (in scatole/in bancali).

Il “Documento di trasporto” (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto “Verbale di Consegna”; in tal caso il D.D.T. dovrà essere sottoscritto dall’Amministrazione e dal Fornitore anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei Prodotti. La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna dei Prodotti. In ogni caso, ciascuna Amministrazione si riserva di accertare l’effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento.

Nel caso in cui venga offerta dal Fornitore anche la consegna con “veicoli verdi”, il D.D.T. dovrà altresì contenere la targa del veicolo utilizzato per la consegna dei Prodotti, ovvero, in alternativa, la targa di tutti i veicoli “verdi” utilizzabili per la distribuzione da parte del Fornitore, a condizione che in tale elenco sia ricompresa la targa del veicolo che effettivamente eseguirà la consegna dei Prodotti.

6.7. RESI

Per ciascun lotto, nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per marca e modello, integrità del confezionamento e/o dell’imballaggio, tra Prodotti

richiesti e consegnati, Prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa in eccesso (numero di Prodotti) tra la Richiesta di Consegna e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nel “Verbale di Consegna”, (o documento equivalente), l’Amministrazione invierà una contestazione scritta al Fornitore, attivando la pratica di reso (“Comunicazione della pratica di reso”), secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui l’Amministrazione rilevi che la quantità dei Prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Il Fornitore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione della “Comunicazione della pratica di reso”, i Prodotti non conformi e/o in eccesso, concordando con l’Amministrazione le modalità di ritiro, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione. **Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.**

Al positivo completamento dell’attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria, Il Fornitore dovrà redigere un apposito “Verbale di Reso”, in contraddittorio con l’Amministrazione, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all’attestazione dell’avvenuta sostituzione/ritiro dei Prodotti.

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dall’Unità Richiedente alla Richiesta di Consegna.

6.8. ASSISTENZA ALLA FORNITURA

6.8.1 CALL CENTER

Alla data di attivazione della Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione, il Fornitore dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di Call Center, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata della Convenzione stessa e dei singoli Contratti di Fornitura, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail. I riferimenti del Call Center dovranno essere indicati ad ARCA S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festività nazionali e locali – giorni non lavorativi –, per almeno **8 (otto) ore lavorative** giornaliere, distribuite nelle seguenti due fasce orarie:

- Mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- Pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Durante l'orario di disponibilità del servizio di Call Center le chiamate effettuate dalle Amministrazioni devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari, nonché il sabato, la domenica o i festivi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate che si intenderanno come ricevute entro la successiva ora lavorativa di apertura del Call Center (ovvero alle ore 14:00 dello stesso giorno lavorativo o alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivo).

Le chiamate inoltrate al Call Center nei giorni non lavorativi, si intenderanno ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del Call Center del giorno lavorativo successivo.

Relativamente alle chiamate telefoniche effettuate dalle Amministrazioni, il Call Center dovrà garantire un "tempo di attesa telefonica" – inteso come il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata, in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore – non superiore a 60 (sessanta) secondi, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione, verificato da ARCA S.p.A., anche tramite terzi da essa incaricati.

Il Call Center deve consentire alle Amministrazioni di:

-  richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione;
-  richiedere chiarimenti sulle modalità di compilazione ed invio dell'Ordinativo di Fornitura e delle Richieste di Consegna;
-  richiedere chiarimenti ed informazioni sulle modalità di consegna e/o sullo stato delle consegne;
-  inoltrare i reclami.

I numeri di telefono dovranno essere almeno numeri geografici di rete fissa nazionale.

Laddove offerto dal Fornitore in sede di gara, i numeri di telefono dovranno essere "**Numeri per servizi di addebito al chiamato**", denominati, secondo una terminologia di uso comune, "**numeri verdi**", secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177), pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione e fatta salva l'eventuale risoluzione della stessa.

Il Call Center dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile della Fornitura, di cui al successivo paragrafo, al fine di trasmettere tempestivamente ogni segnalazione e/o reclamo effettuato dalle Amministrazioni.

6.8.2 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Dalla data di attivazione della Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione, e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati ad ARCA S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Il Responsabile della Fornitura dovrà essere in grado di:

-  essere il referente per tutte le Amministrazioni che emettono Ordinalivi di Fornitura e Richieste di Consegna;
-  implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
-  gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Amministrazioni e/o da ARCA S.p.A..

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta ad ARCA S.p.A. e all'Amministrazione contraente, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione. E' fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione di servizi.

7. VERIFICHE E CUSTOMER SATISFACTION

7.1 VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, le Amministrazioni e ARCA S.p.A., anche tramite terzi da essa incaricati, hanno facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelle offerte dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.

Tali verifiche verranno effettuate a campione, prelevando in contraddittorio con il Fornitore – o con il soggetto da questi incaricato per la consegna dei Prodotti – al momento della consegna, un campione degli stessi.

La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i Prodotti consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche e di conformità richiesti ed offerti. Al positivo completamento delle attività di verifica, verrà redatto un apposito “Verbale di verifica ispettiva”. La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche di Prodotti consegnati con quelli descritti nell’Offerta Tecnica del Fornitore dà luogo all’attivazione delle pratiche di reso dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati, oggetto delle Richieste di Consegna sottoposti a verifica.

Nel caso in cui, nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti, e quindi sul rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, come previsto nella Convenzione stessa.

7.2 QUALITÀ DEI SERVIZI CONNESSI

I livelli di servizio connessi alla fornitura sono indicati nel corpo del presente Capitolato Tecnico e della Convenzione, in ragione delle singole attività e/o servizi ai quali sono riferiti.

Tali livelli di servizio verranno verificati nel corso della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura da ARCA S.p.A., o da terzi da essa incaricati, o – per quanto di rispettiva competenza – dalle Amministrazioni stesse.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l’applicazione delle penali stabilite nella Convenzione laddove previste, nonché l’eventuale risoluzione della stessa, nei casi ivi previsti. Al positivo completamento delle attività di verifica, verrà redatto un apposito “Verbale di verifica ispettiva”.

7.2.1 VERIFICHE SUL CALL CENTER

Relativamente alle verifiche eseguite da ARCA S.p.A. sui livelli di servizio del Call Center, si precisa che, in merito al “tempo di attesa telefonica”, la verifica si intende positivamente superata se, a seguito di 50 (cinquanta) rilevazioni eseguite a campione nel corso di un trimestre, il risultato di tali rilevazioni risulta, almeno in 45 (quarantacinque) casi rilevati, essere conforme al massimo tempo di attesa telefonica consentito, pena, in caso di esito negativo, l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Relativamente alle verifiche effettuate sulla messa a disposizione delle Amministrazioni di un call center tramite “numero verde”, ***laddove tale servizio sia stato offerto dal Fornitore in sede di gara***, nel corso delle suddette verifiche verrà verificata l’effettiva messa a disposizione di tale servizio. La verifica si intende positivamente superata se il servizio viene effettuato nel rispetto di quanto richiesto, pena, in caso di esito negativo, l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

7.2.2 VERIFICHE SULL'UTILIZZO DEI "VEICOLI VERDI"

Relativamente alle verifiche eseguite sull'utilizzo di "veicoli verdi", ***laddove tale servizio sia stato offerto dal Fornitore in sede di gara***, nel corso delle suddette verifiche potrà essere richiesta al Fornitore una copia del libretto di circolazione del veicolo utilizzato per la consegna dei Prodotti. La verifica si intende positivamente superata se il veicolo con il quale viene effettuata la consegna dei Prodotti risponde alla definizione di "veicolo verde", pena, in caso di esito negativo, l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Nel caso in cui, nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sull'utilizzo dei "veicoli verdi", ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, come previsto nella Convenzione stessa.

7.2.3 VERIFICHE SULLE CONSEGNE

Relativamente alle verifiche eseguite sui **tempi di consegna**, la verifica si intende positivamente superata se la consegna risulta essere effettuata nelle modalità fissate al predetto paragrafo, pena, in caso di esito negativo, l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Nel caso in cui, nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche sulla modalità di consegna al piano, ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, come previsto nella Convenzione stessa.

7.3 CUSTOMER SATISFACTION

Al fine di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni rispetto all'espletamento delle attività oggetto della Convenzione, ARCA S.p.A., anche tramite terzi da essa incaricati, si riserva la facoltà di effettuare, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, indagini a campione, i cui risultati saranno utilizzati esclusivamente per rilevare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni. A titolo meramente indicativo e non esaustivo, tali indagini potranno avere ad oggetto i servizi connessi alla fornitura, tra cui in particolare:

-  grado di apprezzamento del Call Center;
-  grado di apprezzamento del servizio erogato dal Responsabile della Fornitura;
-  grado di apprezzamento del servizio di consegna dei Prodotti.

8. GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI

Le Amministrazioni dovranno segnalare mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC al Fornitore ed a ARCA S.p.A., le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio della fornitura e dei servizi ad essa connessi.

Nella predetta Comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:

- 🍃 Amministrazione Contraente e nominativo del referente e/o del Responsabile del Procedimento,
- 🍃 riferimento dell'Ordinativo di Fornitura e della Richiesta di Consegna interessati dall'inadempimento,
- 🍃 ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

La ricezione da parte del Fornitore della predetta Comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

La ricezione da parte di ARCA S.p.A. della predetta Comunicazione determina l'avvio del procedimento di gestione dei Reclami di cui oltre.

8.1 GESTIONE DEI RECLAMI

Ricevuta la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore, ai soli fini della gestione dei Reclami, è tenuto ad eliminare, entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "Chiuso"), ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie.

Entro **7 (sette) giorni** dalla risoluzione dell'inadempimento oggetto della Comunicazione di contestazione il Fornitore è tenuto a comunicare a mezzo e-mail da inviare a ARCA S.p.A.:

- 🍃 l'evento contestato dalla singola Amministrazione Contraente e le relative circostanze addebitate,
- 🍃 la relativa risposta dall'avvenuta risoluzione dell'addebito.

A seguito della ricezione delle Comunicazioni di contestazione dell'inadempimento, ARCA S.p.A. applicherà al Fornitore, per quanto previsto in Convenzione, le penali applicando il seguente schema operativo:

- 🍃 qualora il **numero totale di Reclami** pervenuti in tre mesi solari sia inferiore a **6 (sei)** non è prevista l'applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al punto successivo;
- 🍃 qualora il **numero totale di Reclami** pervenuti in tre mesi solari sia **uguale o superiore a 6 (sei) relativi** ad una o più tipologie di cui alla successiva tabella **o vi siano almeno 3 (tre) Reclami appartenenti alla stessa tipologia**, ARCA S.p.A. potrà applicare le relative penali secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

TIPOLOGIA DI RECLAMO	
A	Mancata consegna dei Prodotti entro i tempi e/o nelle modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o offerti in sede di gara
B	Mancata rispondenza tra Prodotti richiesti e prodotti consegnati
C	Consegne parziali
D	Disservizio del Call Center
E	Disservizio del Responsabile della Fornitura
F	Altra tipologia di reclamo

Quanto stabilito nel presente paragrafo, comprese le conseguenze in caso di rilevazione di valori oltre detti limiti di tolleranza, valgono, altresì, in caso di verifica in corso contrattuale da parte di ARCA S.p.A., o di terzi da essa autorizzati.

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Carmen Schweigl

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento d'offerta

Sommario

Procedura	1
Valore dell'offerta	1
Parametri dell'offerta	1

Procedura

<i>Stazione Appaltante</i>	Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
<i>Nome procedura</i>	ARCA_2017_056 Gara per la fornitura di Carta e Cancelleria
<i>Identificativo della procedura</i>	90132950
<i>Nome lotto</i>	ARCA_2017_56_Carta e cancelleria_Lotto 1
<i>Identificativo del lotto</i>	90132951

Valore dell'offerta

<i>Fornitore</i>	VALSECCHI CANCELLERIA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Offerta economica</i>	8.088.277,75000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	40.441,38000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	80.882,77000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Base d'asta</i>	8.223.695,57910 EUR

Parametri dell'offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	ARCA_2017_056_Modello di dichiarazione.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: VALSECCHI MARCO VITTORIO

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

	Hash(MD5-Base64): hdKQhjAuHRHOTxDJcymOUA==
	Hash(SHA-1-Hex): a924a334190f698bad7fb6b0d293e2ce7e61a175
	Hash(SHA-256-Hex): 19e5aaf223f568f613a481e06110f0d-562a5957e5309c99469b390f399689be8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Documento attestante il versamento del contributo all' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Ricevuta20_11_2017.pdf.p7m
	Dimensioni: 71 KB
	Firmatari: VALSECCHI MARCO VITTORIO
	Hash(MD5-Base64): hunx/AXZ42n6l6Y9zbJNJw==
	Hash(SHA-1-Hex): 7fda54a13aa72c821f51629e97de583f3b510b3e
	Hash(SHA-256-Hex): a94000569883c50daa8eb87d16000d1-716ede3081b2e2890ab082d60a63908a7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Garanzia fidejussoria provvisoria CIG 7238585D4C.pdf.p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: VALSECCHI MARCO VITTORIO
	Hash(MD5-Base64): 9CUGvW3jckLZumUO1pBYZg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5c739e9db95cf6d6cefd5c03f2d6dedb46d82e51
	Hash(SHA-256-Hex): 2a09853180c66fd159b81443432bf31-63c7961b9e063450c00ff1e89f830eaa5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Impegno del fideiussore, in formato elettronico, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Garanzia fidejussoria provvisoria CIG 7238585D4C.pdf.p7m Dimensioni: 6 MB Firmatari: VALSECCHI MARCO VITTORIO Hash(MD5-Base64): 9CUGvW3jckLZumUO1pBYZg== Hash(SHA-1-Hex): 5c739e9db95cf6d6cefd5c03f2d6dedb46d82e51 Hash(SHA-256-Hex): 2a09853180c66fd159b81443432bf31-63c7961b9e063450c00ff1e89f830eaa5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	ARCA_2017_056_Patto_Integrità.pdf.p7m Dimensioni: 290 KB Firmatari: VALSECCHI MARCO VITTORIO Hash(MD5-Base64): BS9DXpNVXHIOAuLZzVD5Qw== Hash(SHA-1-Hex): ffaa5c73d5716fd48d0cf69f94268ed563d57568 Hash(SHA-256-Hex): 1896082c087322e00f6935f8dd2af74-7e4b391a701dc1b0bad84c67b6120c4e7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Procura (eventuale) (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	

<i>Nome requisito:</i>	Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale) (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Avvalimento.zip Dimensioni: 15 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): qCmWZay5eCZ1N3zx1AC/Hg== Hash(SHA-1-Hex): c828b5f31a62808cab71b72513d4ed493847dc0d Hash(SHA-256-Hex): 238dc2ba413948b4f1358dc0c5179a1-e6dfab5a94410f45e67ee109a3ddb9bae Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Atti relativi a R.T.I. o Consorzio (eventuale) (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	
<i>Nome requisito:</i>	Documento PASSOE (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	passoe.pdf.p7m Dimensioni: 485 KB Firmatari: VALSECCHI MARCO VITTORIO; VALSECCHI MATTEO Hash(MD5-Base64): jmi5+5QpUB156O16EVC15g== Hash(SHA-1-Hex): ea9d84e15bfcb84ece94532089830c953658b575 Hash(SHA-256-Hex): b86ff811f90970972bafbcc477ee27f-51716a0348b900cba46f13c9b83370156 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Nome requisito:</i>	IBAN svincolo cauzione provvisoria (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione a comprova del possesso dei requisiti minimi e di conformità dei Prodotti del lotto cui si partecipa (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	requisitiminimi.pdf.p7m Dimensioni: 6 MB Firmatari: VALSECCHI MARCO VITTORIO Hash(MD5-Base64): n/T9OaBShqOP+/meWLRHgA== Hash(SHA-1-Hex): 55cd6c86c12b189ebf0b60ba6022c0a90a1a9ef9 Hash(SHA-256-Hex): fa627fa01b3589150fff522c3d4dd7c-739f88f62efde45b695b833d3d100aff5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Accettazioni a Sistema - 1 (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, dello Schema di Convenzione e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, ove sono stabiliti i requisiti minimi che devono rispettare i prodotti e i servizi offerti, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi da ARCA nella fase antecedente la presentazione delle offerte.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, dello Schema di Convenzione e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, ove sono stabiliti i requisiti minimi che devono rispettare i prodotti e i servizi offerti, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi da ARCA nella fase antecedente la presentazione delle offerte.
<i>Nome requisito:</i>	Accettazioni a Sistema - 2 (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il concorrente dichiara di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema telematico posto a disposizione di ARCA e denominato Sintel e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione delle relative Con-

venzioni nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte.

Risposta:

Dichiaro di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema telematico posto a disposizione di ARCA e denominato Sintel e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione delle relative Convenzioni nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte.

Nome requisito:

Accettazioni a Sistema - 3 (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

Il concorrente dichiara di essere consapevole che l'uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di gara ivi inclusi l'allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" del presente disciplinare nonché i manuali tecnici consultabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it, che si dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente.

Risposta:

Dichiaro di essere consapevole che l'uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di gara ivi inclusi l'allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" del presente disciplinare nonché i manuali tecnici consultabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it, che si dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente.

Nome requisito:

Accettazioni a Sistema - 4 (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

Il Concorrente dichiara di essere consapevole che si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di ARCA ove ricorra una di tali circostanze.

Risposta:

Dichiaro di essere consapevole che si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di ARCA ove ricorra una di tali circostanze.

Nome requisito:

Accettazioni a Sistema - 5 (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

Il concorrente dichiara di aver preso visione del Patto di Integrità adottato da ARCA allegato al presente Disciplinare di gara, accettandolo integralmente ed incondizionatamente, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

Risposta:

Dichiaro di aver preso visione del Patto di Integrità adottato da ARCA allegato al presente Disciplinare di gara, accettandolo integralmente ed incondizionatamente, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

Nome requisito:

Offerta tecnica (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito:

Si prega di allegare tutta la documentazione tecnica relativa al lotto di partecipazione, in ottemperanza a quanto indicato al

	paragrafo "4.2.2 Offerta del prodotto e OFFERTA TECNICA - STEP 2".
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	documentazione tecnica.zip Dimensioni: 6 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): IHr0C24Gu6dqjvC3d93GQ== Hash(SHA-1-Hex): 28696ba879ca6ae754a86c00462737aae8596b08 Hash(SHA-256-Hex): 8ab387f1af8811199f352dc8d0d7be2-1aa44be83fc5e255728f491908932776c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Dettaglio prezzi (Parametro Economico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo "4.2.3 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3" del Disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	dettaglio prezzi.zip Dimensioni: 196 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): RXAn58U81Y3oBXPJ6iwUSQ== Hash(SHA-1-Hex): 01d32d7cafb8f9fd259e98d4a571819fa28484cb Hash(SHA-256-Hex): b11372e03b6da4c82f4ed9cb96c208a-2b8be29265261fe19fc0744fd2a8be2a2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo "4.2.3 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3" del Disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	ARCA_2017_056 Modello_Dichiarazione offerta economica.pdf.p7m Dimensioni: 887 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): oP4hpOqZIBGIMLInM4Aj3g==

Hash(SHA-1-Hex):

beefb3f1f66d858cfcaf74d29b54323606e4f8fa

Hash(SHA-256-Hex): b0bbf3b2b7200c26723f0ebd4729e3c-
40e3b8e399041c17b53624e85054af00b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome Fornitore	Lotto	Codice del prodotto	Nome del prodotto	Descrizione del prodotto	Codice CPV	Produttore	Codice Secondario del Prodotto	Classificazione specifica	Codice classificazione specifica	Unità di misura del prodotto messo a gara	Prezzo unitario di aggiudicazione ¹	Numero di unità contenute nel confezionamento acquistabile	Unità di misura del confezionamento acquistabile	Prezzo del confezionamento acquistabile
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A4N80BA	SMART COPY 80 - CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE F.TO A4 GR.80 IN BANCALI		30197643-5					Risma	€ 1,98	300	Bancale	€ 592,50
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A3N80BA	SMART COPY 80 - CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE F.TO A3 GR.80 IN BANCALI		30197643-5					Risma	€ 3,95	150	Bancale	€ 592,50
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A4N80SC	SMART COPY 80 - CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE F.TO A4 GR.80 IN SCATOLE		30197643-5					Risma	€ 2,05	5	Scatola	€ 10,23
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A3N80SC	SMART COPY 80 - CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE F.TO A3 GR.80 IN SCATOLE		30197643-5					Risma	€ 4,01	5	Scatola	€ 20,05
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A4R80BA	CLASSIC WHITE - CARTA RICICLATA PER FOTOCOPIE F.TO A4 GR.80 IN BANCALI		30197643-5					Risma	€ 1,95	300	Bancale	€ 583,50
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A4R80SC	CLASSIC WHITE - CARTA RICICLATA PER FOTOCOPIE F.TO A4 GR.80 IN SCATOLE		30197643-5					Risma	€ 2,02	5	Scatola	€ 10,08
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A3R80SC	CLASSIC WHITE - CARTA RICICLATA PER FOTOCOPIE F.TO A3 GR.80 IN SCATOLE		30197643-5					Risma	€ 4,03	5	Scatola	€ 20,15
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A4N75BA	SMART COPY 75 - CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE F.TO A4 GR.75 IN BANCALI		30197643-5					Risma	€ 1,93	300	Bancale	€ 577,50
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A4N75SC	SMART COPY 75 - CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE F.TO A4 GR.75 IN SCATOLE		30197643-5					Risma	€ 1,96	5	Scatola	€ 9,78

¹ Il servizio di consegna al piano, richiedibile solo per la consegna in scatole, prevede un sovrapprezzo pari a euro 0,80 (zero/80), iva esclusa per ciascuna scatola contenente 5 risme in f.to A4 e/o A3 consegnata al piano.

Allegato n. 2

Corrispettivi con decorrenza dal 03 FEBBRAIO 2020

FORMATO DI CARTA E CONFEZIONAMENTO / PRODOTTO ACQUISTABILE IN NECA	Aggiornamento del mese	Prodotto acquistabile in NECA			
		Prezzo Unitario x Risma	Codice Prodotto	N. Risme	Prezzo Totale
Risme di carta in scatole o bancali					
Risma di carta in formato A4 Naturale da 80gr/mq consegnata in scatole	€ 2,1053	A4N80sc	5	€ 10,5265	1 Scatola
Risma di carta in formato A3 Naturale da 80gr/mq consegnata in scatole	€ 4,1283	A3N80sc	5	€ 20,6415	1 Scatola
Risma di carta in formato A4 Naturale da 75gr/mq consegnata in scatole	€ 2,0127	A4N75sc	5	€ 10,0635	1 Scatola
Risma di carta in formato A4 Naturale da 80gr/mq consegnata in bancali	€ 2,0333	A4N80ba	300	€ 609,99	1 Bancale
Risma di carta in formato A3 Naturale da 80gr/mq consegnata in bancali	€ 4,0665	A3N80ba	150	€ 609,9750	1 Bancale
Risma di carta in formato A4 Naturale da 75gr/mq consegnata in bancali	€ 1,9818	A4N75ba	300	€ 594,5400	1 Bancale
Risma di carta in formato A4 Riciclata da 80gr/mq consegnata in scatole	€ 2,0761	A4R80sc	5	€ 10,3805	1 Scatola
Risma di carta in formato A3 Riciclata da 80gr/mq consegnata in scatole	€ 4,1521	A3R80sc	5	€ 20,7605	1 Scatola
Risma di carta in formato A4 Riciclata da 80 gr/mq consegnata in bancali	€ 2,0039	A4R80ba	300	€ 601,1700	1 Bancale